SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 maggio 1989)

INDICE

AGNELLI Arduino: sull'applicazione della legge 7 luglio 1988, n. 254, concernente l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento al personale tecnico-scientifico assunto in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (4-02889) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 1812

CANDIOTO: sull'opportunità di conoscere i dati relativi all'amministrazione della giustizia negli uffici circondariali del distretto della corte d'appello di Palermo, al fine di adeguare l'organico dei magistrati (4-01903) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1812

CAPPELLI: per un intervento presso il provveditore agli studi di Forlì volto a riconsiderare i provvedimenti assunti per le scuole medie ubicate nelle zone collinari nell'ambito dell'attuazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (4-02876) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1813

CAPPUZZO: per l'istituzione di un «Circolo sottufficiali di presidio» nella città di Roma (4-02586) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1814

sull'opportunità di ripresentare con sollecitudine un disegno di legge volto a regolamentare l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (4-02588) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1815

CARTA: sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in Sardegna (4-02656) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1817

sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in Sardegna (4-02665) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1818

CONSOLI ed altri: per un intervento volto alla tutela delle dodici torri costiere del litorale ionico (4-01136) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1819

FERRARA Pietro: sulla situazione della spesa pubblica nelle regioni Sicilia e Campania riguardo ai finanziamenti previsti sia dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, sia dai provvedimenti adottati a seguito dei terremoti del Belice e dell'Irpinia (4-02611) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1820

FRANCHI: per la revoca della decisione di chiudere l'agenzia del Banco di Napoli di Giulianova Alta (Teramo) (4-02483) (risp. AMATO, *ministro del tesoro*) 1821

FRANCHI ed altri: per la revoca delle licenze edilizie rilasciate dal comune de L'Aquila alla società Alosa per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nell'area verde che circonda la basilica di Collemaggio (4-02214) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1822

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GIANOTTI: sullo stato del restauro del castello di Agliè (Torino) e sulla destinazione dello stesso (4-02378) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 1824

GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI: per la tutela e la valorizzazione della foresta fossile di Avigliano (4-00832) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1825

GIUSTINELLI ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a garantire il consolidamento del complesso monumentale costituito dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in cielo nel comune di Alviano (Terni) (4-02144) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1827

INNAMORATO: per la sollecita assegnazione di un adeguato organico di personale insegnante al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università di Siena (4-01492) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1827

MACIS ed altri: sullo stato delle pratiche di trasferimento alla regione Sardegna dei beni non più necessari alla difesa, con particolare riferimento a quelli siti nel comune di Iglesias nelle località Cala Domestica, Capuccini e Monte Cresia (4-02384) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1829

per il reperimento di locali idonei a garantire la ripresa dell'attività dell'ufficio repressione frodi di Cagliari (4-02752) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1830

NERI: per un intervento volto a consentire ai cittadini emigrati la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia convenzionata e sulla legittimità della richiesta di documentazione del reddito avanzata dal dipartimento per l'edilizia abitativa del Veneto ai residenti all'estero (4-02080) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1830

ONORATO, FIORI: per un intervento volto ad avviare una politica di progressivo disarmo, con particolare riferimento alla riduzione delle servitù militari nell'Alto Lazio e in particolare nel territorio dei comuni di Vetralla e di Monteromano (Viterbo) (4-02870) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1831

PERUGINI: sulle aliquote del contributo unico assegni familiari per tutti gli ausiliari del commercio, di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 (4-02798) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1832

POLLICE: per un'indagine sulla irregolarità di gestione della cooperativa Croce di Magara e sulle responsabilità dell'ESAC in merito alla vicenda (4-00119) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 1833

sul ricorso al sistema della «trattativa privata» da parte di parecchi comuni calabresi interessati alla realizzazione della rete di metanizzazione e in particolare sull'ingente numero di convenzioni stipulate con la Italgas Sud (4-00173) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1835

sulla veridicità della notizia di stampa secondo la quale l'aereo appoggio israeliano utilizzato per il *raid* terroristico in Tunisia, in occasione dell'assassino di Abu Jihad a Tunisi, sarebbe stato in contatto con l'aeroporto di Ciampino (Roma) (4-01558) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1837

sulle circostanze della morte del tenente di vascello Fabiano Terreni nell'incidente occorso ad un elicottero della nave «Aliseo» (4-02156) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1838

sui risultati dell'inchiesta relativa alla morte del carabiniere Franco Pischedda di Ponte a Moriano (Lucca) (4-02385) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1839

sul giudizio del Governo in relazione alla vicenda occorsa al militare di leva Andrea Gasparini, in servizio presso la caserma Osoppo di Udine (4-02388) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1839

sulla morte presso l'ospedale civile di Cassino (Frosinone) di Fabio De Benedictis, militare di leva in servizio presso l'80° battaglione Roma di stanza in tale città (4-02427) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1841

sulla dinamica dell'incidente nel quale è perito il solista delle Frecce tricolori tenente colonnello Paolo Scoponi e sull'opportunità di sciogliere definitivamente tale reparto (4-02642) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1843

per un'inchiesta in merito al suicidio del giovane Giancarlo De Montis, avvenuto presso l'ospedale militare del Celio a Roma (4-02643) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1844

sull'utilizzazione del personale militare di comando da parte della Marina, con particolare riferimento agli ammiragli Strigini, Benedetti e Spinozzi (4-02731) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1845

sui turni di servizio effettuati dal personale presso l'autoreparto Nomentano di Roma a

seguito del suicidio del giovane Armando Laurenza, avvenuto il 1° gennaio 1989 (4-02768) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 1846

sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Mauro Tarenti di Milano (4-02770) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1847

per la concessione al pastore Giorgio Ciancagnoni di un piccolo appezzamento di terreno nell'ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma (4-02831) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1847

sul comportamento discriminatorio della Banca popolare di Sondrio nei confronti del proprio dipendente Massimo Mariotti (4-02886) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1848

per il potenziamento degli organici dell'ufficio di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di Milano (4-02930) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1849

sull'inopportunità della prevista chiusura della scuola elementare di via Bussero a Milano (4-02961) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1850

per la libera consultazione degli archivi storici militari, anche in relazione al messaggio inviato dall'Associazione socio-culturale di Cerreto Sannita (Benevento) alla Presidenza del Consiglio (4-03012) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1851

RANALLI: sulle metodologie usate dall'impresa incaricata di eseguire i lavori di restauro della infermeria presidiaria di Civitavecchia (Roma) (4-02838) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1852

SALVATO: sulle iniziative da assumere al fine di evitare la realizzazione della strada circumarcheologica in prossimità degli scavi di Pompei (Napoli) (4-01406) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1853

SANESI: per l'istituzione della sovrintendenza dell'Etruria centrale con sede a Grosseto (4-02973) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1855

sulla mancata applicazione, da parte del provveditore agli studi di Firenze, della legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare, con particolare riferimento al territorio del comune di Fucecchio (4-03104) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1856

SIGNORELLI: sulla veridicità delle notizie di stampa secondo cui il noto terrorista pentito Paolo Aleandri ricoprirebbe l'incarico di insegnante presso il liceo scientifico di Stato di Poggio Mirteto (Rieti) (4-02276) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1857

SPECCHIA: per la sospensione del provvedimento di chiusura degli uffici di collocamento di diversi comuni della provincia di Brindisi fino a quando gli uffici circoscrizionali, previsti dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, non saranno nelle condizioni di assolvere alle nuove funzioni (4-02676) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1858

SPETIČ: per il potenziamento del personale in servizio presso la sezione rapporti internazionali dell'INPS di Udine (4-02989) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1859

STRIK LIEVERS: sulla situazione igienico-sanitaria della caserma Cascino di Salerno (4-02796) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1959

TEDESCO TATÒ ed altri: per l'allontanamento del maresciallo Cosimo Riezzo, denunciato per molestie sessuali, dall'incarico ricoperto presso l'aeroporto di Vigna di Valle (Roma) e per la reintegrazione nel posto di lavoro delle due autrici della denuncia (4-02675) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1861

TRIPODI: per la liquidazione ai coltivatori della Calabria del saldo dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva per le annate 1985-86 e 1986-87 (4-02343) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1862

TRIPODI ed altri: per l'assunzione di provvedimenti a favore degli olivicoltori calabresi (4-02485) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1862

VISIBELLI: per un intervento volto alla individuazione di una nuova sede per la sezione dell'Archivio di Stato e dell'archivio notarile distrettuale di Trani (Bari) (4-02574) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1864

AGNELLI Arduino. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che sono trascorsi ormai sette mesi dall'approvazione della legge n. 254 del 7 luglio 1988, relativa al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale, l'interrogante chiede di conoscere:

come il Ministero per i beni culturali e ambientali stia provvedendo all'inquadramento della nona qualifica funzionale di tutto il personale tecnico-scientifico avente diritto;

se corrisponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero avrebbe negato il diritto all'inquadramento al personale tecnico-scientifico assunto in base alla legge n. 285 del 1977, che può vantare, senza eccezioni, ben più dei cinque anni richiesti dall'articolo 2 della citata legge n. 254 del 1988.

(4-02889)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che questa amministrazione ha provveduto ad emettere i provvedimenti di inquadramento nella nona qualifica funzionale per tutti gli aventi diritto ai sensi della legge 7 luglio 1988, n. 254, in attuazione degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e articolo 2.

In particolare risultano inquadrati tutti i dipendenti tecnico-scientifici con una anzianità di servizio di ruolo di oltre 5 anni.

Detti provvedimenti risultano all'esame degli organi di controllo.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale *ex* legge n. 285 corre l'obbligo di far rilevare come esistono differenti interpretazioni anche giurisprudenziali sulla natura del servizio prestato anteriormente all'approvazione delle graduatorie, nonchè sull'assimilazione dello stesso a figure proprie del pubblico impiego.

Pertanto questa amministrazione si riserva di riesaminare il problema non appena perverranno indicazioni univoche in merito.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

CANDIOTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Con riferimento alla risoluzione del CSM del 3 febbraio 1988 avente ad oggetto un pronto, mirato e limitato aumento di organico dei magistrati del distretto della corte di appello di Palermo, da effettuarsi sulla base di una mappa di esigenze effettive e ritenuto che, a tenore di notizie non controllate, la proposta di aumento non riguarda l'organico della procura della Repubblica e del tribunale di Termini Imerese,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non intenda acquisire e rendere noti i prospetti numerici statistici riguardanti le pendenze ed il

lavoro espletato nel secondo semestre del 1987 e nel primo semestre del 1988 dai magistrati dei 6 uffici circondariali giudiziari del distretto, prospetti in possesso della direzione generale «Organizzazione giudiziaria e degli affari generali», del Ministero di grazia e giustizia, allo scopo di accertare il principio della effettività delle esigenze dei singoli uffici ed eventualmente di modificare a favore e nei confronti degli uffici obliterati il richiesto aumento dei posti in organico.

(4-01903)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. – La risoluzione adottata dal Consiglio superiore della magistratura, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, evidenziava la necessità di urgenti aumenti della dotazione organica dei magistrati in alcuni uffici della Sicilia e della Calabria, sul presupposto di una maggiore incidenza, nelle sedi indicate, della criminalità organizzata.

Venivano individuate, pertanto, tra le varie sedi, quelle tradizionalmente di maggiore concentrazione e densità mafiose, cui ne venivano aggiunte altre in relazione a trasformazioni economiche, ovvero a cospicue prospettive di sviluppo.

Nel tracciare la mappa delle esigenze dei vari uffici si valutava il lavoro giudiziario non solo sotto il profilo strettamente numerico – così come propone l'onorevole interrogante – quanto piuttosto con riferimento alla complessità dei processi in relazione al numero degli imputati, delle parti lese e dei testimoni.

Sulla base di tali valutazioni, con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, le piante organiche dei magistrati del tribunale e della procura della Repubblica di Termini Imerese sono state aumentate rispettivamente di 2 giudici e 2 sostituti.

Tali posti sono stati messi a concorso mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale n. 19/88.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(8 maggio 1989)

CAPPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che, in attuazione della legge n. 426 del 1988 e del piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui al comma 3 dell'articolo 2, il provveditore agli studi di Forlì ha proposto la soppressione degli uffici di presidenza e segreteria di ben sei scuole medie ubicate tutte in comuni collinari e montani, penalizzando in tal modo le realtà sociali più deboli;

sottolineato che la proposta è stata formulata senza consultare gli organi collegiali della scuola e gli enti locali che hanno tutti elevato vivacissime proteste;

rilevato, ancora, come la proposta sia palesemente in contrasto con il dettato della citata legge che prevede la soppressione delle presidenze in modo graduale e tenendo conto dei pensionamenti;

ricordato che in relazione al già citato comma 3 dell'articolo 2, in sede di approvazione della legge, veniva votato all'unanimità un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava il Governo stesso a tenere particolar-

mente presenti, nella formulazione del suddetto piano, gli aspetti storico-culturali, produttivi ed orografici delle realtà scolastiche attualmente esistenti, soprattutto nelle zone depresse montane, ove una specifica istituzione scolastica rappresenta un valido fattore di promozione e sostegno dello sviluppo culturale, economico e sociale;

considerato che il mantenimento delle funzioni direttive e amministrative per le scuole dell'obbligo delle zone periferiche rappresenta la condizione necessaria perchè la scuola rimanga punto di riferimento indispensabile per i cittadini, anche fornendo servizi aggiuntivi e qualificati quali biblioteche, corsi di perfezionamento, attività di formazione ed informazione e convegni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario respingere la proposta del provveditore agli studi di Forlì, viziata, fra l'altro, dalla mancata consultazione degli organi collegiali della scuola e degli enti locali che hanno competenza sulla organizzazione e programmazione del territorio e che si sono dichiarati disposti ad avanzare proprie proposte in un quadro programmatico che tenga conto della realtà di tutta la provincia e non solo delle zone collinari montane.

(4-02876)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa che il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Forlì, per l'anno scolastico 1989-90, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 ha previsto la soppressione dell'autonomia di due scuole medie (Roncofreddo e Mondaino) funzionanti rispettivamente con 3 e 5 classi.

La proposta in tal senso avanzata dal provveditore agli studi di Forlì era stata preventivamente sottoposta al parere del consiglio scolastico provinciale il quale, in data 14 febbraio 1989, si era espresso favorevolmente.

Si fa presente, infine, che detto provvedimento non comporta alcun pregiudizio agli allievi in quanto i medesimi continuano a frequentare nella medesima scuola e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(28 aprile 1989)

CAPPUZZO. – *Al Ministro della difesa.* – Considerato:

che la peculiarità dello «*status* militare» – a motivo delle limitazioni che impone e dei sacrifici che comporta – postula una doverosa attenzione nei confronti dei pressanti problemi che da vicino toccano il personale in tutte le sue componenti;

che l'amministrazione della Difesa ha sempre dimostrato particolare sensibilità nel venire incontro alle legittime istanze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa;

che la benemerita categoria dei sottufficiali non dispone a Roma di un proprio circolo di presidio, a differenza degli ufficiali che possono avvalersi di una ottima organizzazione *ad hoc* nella prestigiosa sede di Palazzo Barberini;

che una siffatta carenza è ancor più penalizzante se si tiene conto che proprio nella capitale si registra la più massiccia presenza di sottufficiali, a confronto con i principali capoluoghi di provincia, nei quali i sottufficiali possono avvalersi di circoli di presidio a loro specificamente destinati;

che i sodalizi interforze cementano vieppiù le relazioni tra gli appartenenti alle varie Forze armate e diventano veicolo promozionale di indubbio valore nel rapporto con la società civile;

che i quadri delle Forze armate vivono un momento assai delicato, a causa di delusioni accumulate nel tempo, con possibili ripercussioni sulla compattezza che è fattore essenziale ai fini del mantenimento di un elevato tono morale;

che un trattamento marcatamente differenziato – in aggiunta ad altre disattenzioni e ad altri ritardi – fra le due componenti costitutive (ufficiali e sottufficiali) può incidere ulteriormente in senso peggiorativo su tale compattezza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative siano state o saranno assunte per dar vita ad un «Circolo sottufficiali di presidio» nella città di Roma;

quali ostacoli di ordine finanziario o legislativo esistano e come si pensi di superarli;

se si ritenga di dover prendere in esame la possibilità di risolvere il problema conferendo alla costituenda organizzazione la fisionomia di «struttura logistica» nel quadro della protezione sociale del personale militare.

(4-02586)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Da oltre un anno è stata presa in esame la possibilità di realizzare un Circolo sottufficiali in Roma.

Il problema principale è stato ed è tuttora quello del reperimento di una infrastruttura in possesso di adeguati requisiti (idonea ubicazione, ampiezza della superficie coperta, area parcheggio, eccetera). Constatata l'indisponibilità di edifici di proprietà della Difesa, l'unico immobile utilizzabile fu individuato nel complesso dell'Istituto nazionale dei ciechi di guerra di via Parenzo.

Purtroppo l'edificio, trovandosi l'Istituto in liquidazione, è stato messo all'incanto ed acquistato da un ente privato nel mese di dicembre 1988.

È stata immediatamente intrapresa una nuova ricerca per reperire altro edificio idoneo.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

CAPPUZZO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il quadro normativo concernente l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate – la cui disciplina di base è costituita dalla legge n. 1137 del 1955 – si presenta articolato e complesso, a motivo dei numerosissimi interventi legislativi che nel tempo si sono succeduti;

che tali interventi si sono resi, il più delle volte, necessari per risolvere i molteplici problemi, sorti nella regolare applicazione della legge a causa di situazioni contingenti che non consentivano il funzionamento a regime e, conseguentemente, provocavano una rigidità che finiva col penalizzare le esigenze dell'istituzione e le aspettative del personale;

che il corretto funzionamento della legge – soprattutto in relazione all'eterogenea composizione dei ruoli degli ufficiali all'atto della sua entrata in vigore ed alla variabilità delle situazioni di disponibilità del personale – ha richiesto correttivi, apportati nel tempo, per rendere più flessibile la normativa, in relazione alle situazioni contingenti;

che gli interventi correttivi, effettuati nel tempo dal Parlamento per eliminare, o almeno ridurre, gli inconvenienti via via emersi nel settore, hanno, da un lato, riconferito regolarità a particolari situazioni anomale, ma, dall'altro, hanno finito con il turbare il generale equilibrio perseguito dalla legge sul regolare sviluppo delle carriere, provocando effetti perversi, quali quelli, ad esempio:

a) della legge n. 804 del 1973 che, fissando un contingente massimo per la consistenza di generali e colonnelli, ha, di fatto, imposto pesanti limitazioni alla possibilità del raggiungimento in servizio attivo del limite di età per il collocamento in congedo;

b) della legge n. 574 del 1980 che, pur conseguendo importanti obiettivi nel riordinamento funzionale dei ruoli, ha apportato sostanziali modifiche al profilo di carriera per alcuni di essi, determinando consistenti turbative nel loro preordinato sviluppo, turbative alle quali soltanto in parte è stato possibile ovviare in seguito, con altri provvedimenti legislativi: nè possono essere sottaciute le altre turbative che la stessa legge ha prodotto, concedendo soltanto ad alcune categorie di personale la promozione all'atto del collocamento in ausiliaria;

che gli sconvolgimenti prodotti anche a seguito di iniziative estemporanee, non riconducibili all'architettura generale della legge base, hanno reso necessari ulteriori interventi legislativi, per ottenere condizioni di equità di trattamento a tutto il personale in analoghe situazioni (tra gli ultimi, il più importante è costituito dalla legge n. 224 del 1986), interventi che sono andati ad aumentare il numero, già superiore al centinaio, delle modifiche legislative alla disciplina di base;

che la citata legge n. 224 del 1986 limita l'efficacia temporale delle principali norme di avanzamento al 1988, in quanto già volta soltanto a costituire strumento normativo temporaneo, in attesa della nuova disciplina della materia;

che il Governo aveva già manifestato l'intendimento di ridare regolarità normativa al settore attraverso la presentazione alla Camera, in data 30 gennaio 1987, di un disegno di legge organico sulla materia (atto Camera n. 4393 della IX legislatura);

che lo scioglimento anticipato della IX legislatura non ha consentito al Parlamento di discutere tale disegno legislativo del Governo;

che a tutt'oggi, dopo quasi un anno e mezzo dall'inizio della X legislatura, non è stato ancora consentito al Parlamento di disporre di un progetto governativo organico da esaminare;

che lo stato di incertezza normativa nel settore provoca disagio nei quadri militari, privi, al momento, di certezza giuridica di eque prospettive di carriera,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga impellente – al di là dell'urgente promozione di ulteriori strumenti normativi temporanei che consentano di proseguire nell'effettuazione dei futuri avanzamenti – ripresentare al Parlamento una propria proposta organica sulla materia;

quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare che in futuro si debba ancora ricorrere a provvedimenti legislativi per modificare quegli aspetti della normativa che si rivelassero non adeguati agli obiettivi generali perseguiti dalla disciplina organica;

se non sia da considerare preferibile l'adozione di uno strumento che – fissati gli indirizzi ed i criteri di massima ai quali ispirare l'azione amministrativa sulla materia – deleghi all'Esecutivo la facoltà di disciplinare le modalità per l'avanzamento degli ufficiali.

(4-02588)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – La complessità della materia e la necessità di studiare soluzioni che evitino il ricorso a breve scadenza a nuovi interventi legislativi, nonchè la mutevolezza delle situazioni, hanno consigliato di provvedere in materia di avanzamento degli ufficiali a studi approfonditi.

Il Ministero si sta, comunque, vivamente interessando perchè gli studi possano essere senza ulteriori ritardi definiti, in modo che possa essere presentata in tempi ravvicinati alle Camere l'auspicata nuova legge organica sull'avanzamento degli ufficiali.

Quanto al suggerimento contenuto nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che una delega permanente non è possibile, mentre una delegificazione della materia non sembra ipotizzabile.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

CARTA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02656)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si fa presente che l'unico ufficio periferico, in Sardegna, dipendente da questo Ministero è l'ufficio repressione frodi di Cagliari, al

quale non sembra possano riferirsi le considerazioni dell'onorevole interrogante.

Quanto alla sostanza di queste si assicura che tutti gli adempimenti propri del Ministero previsti a favore della regione Sardegna e degli agricoltori sardi sono stati, anche in considerazione delle avverse caratteristiche dell'anno agrario, sollecitati e, ove vengono segnalate eventuali, specifiche necessità, non si mancherà di provvedere ad esse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(18 aprile 1989)

CARTA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02665)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – La dotazione organica stabilita per gli istituti dipendenti di questo Ministero siti nella regione Sardegna è di 605 unità.

Il personale effettivamente in servizio presso detti istituti è di 849 unità, quindi un dato accettabile se viene considerato nel contesto generale e paragonato a quello di altre regioni del Nord Italia.

Nel fare altresì presente che agli atti della direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale di questa amministrazione non risultano istanze di trasferimento per la Sardegna di possibile accoglimento (organico completo della sede richiesta, parere sfavorevole o previa sostituzione del capo dell'istituto di appartenenza), si ritiene opportuno rammentare che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – con circolare n. 80 del 13 luglio 1988 indirizzata a tutte le amministrazioni statali ha avvertito che, nell'attesa delle determinazioni delle piante organiche territoriali, non potrà autorizzare l'indizione di concorsi e non potrà dar corso all'istruttoria di provvedimenti di concessioni di deroghe all'assunzione di personale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

CONSOLI, CANNATA, PETRARA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che delle 19 torri costiere della provincia jonica, nate per la difesa anticorsara, ne rimangono attualmente solo 12 e quasi tutte in uno stato di degrado gravissimo;

che tale inestimabile patrimonio storico e culturale è in grave pericolo per l'incuria delle autorità preposte e per le manomissioni speculative della fascia costiera,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intevenire e quali iniziative intenda attuare per la tutela ed il recupero di tale patrimonio culturale ed ambientale, quale condizione, tra l'altro, per una corretta valorizzazione a fini turistici del territorio.

(4-01136)

(17 febbraio 1988)

RISPOSTA. – In riscontro all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e ad integrazione di quanto comunicato con nota n. 1002 del 13 ottobre 1988, si comunica quanto segue.

Il sistema di difesa anticorsara, eretto in epoca vicereale (XVI secolo) si compone attualmente di 12 torri costiere, in massima parte di proprietà pubblica.

Lo stato di conservazione appare mediocre ed alcune di esse, quali Torre Zoccoli e Torre Borraco, si presentano allo stato di quasi rudere. Il degrado dei singoli manufatti è aggravato dalla alterazione dei siti, legata, in gran parte, al fenomeno dell'abusivismo edilizio.

L'importanza storico-architettonica di detti manufatti ha già indotto la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Bari ad operare nel senso della tutela e del recupero, per cui risultano già sottoposte a vincolo 7 torri, e per le altre sono in corso di istruttoria le relative pratiche.

Inoltre la predetta soprintendenza ha proposto per il restauro della Torre Saturo, inserita in un contesto di eccezionale interesse archeologico, e del complesso di San Pietro in Bevagna, singolare esempio di architettura militare, che ingloba un santuario, meta di pellegrinaggi, un intervento nell'ambito della programmazione di cui alla legge n. 449 del 1987; tali proposte si sono collocate tuttavia in posizione non utile ai fini del finanziamento.

La competente soprintendenza esercita inoltre un ruolo di controllo e di collaborazione tecnica nell'intervento di restauro della Torre San Vito, tuttora in corso a cura del provveditorato alle opere pubbliche della regione Puglia.

Inoltre la soprintendenza di Bari ha espresso parere favorevole riguardo ad una ipotesi di recupero della Torre Moline, da attuare a cura del comune di Maruggio, avendo fornito ogni collaborazione tecnica nella redazione del relativo progetto.

Si elencano infine le torri costiere presenti in provincia di Taranto, con l'indicazione delle proprietà e dello stato di conservazione:

Denominazione	Località	Proprietà	Stato di conservazione
Torre Mattoni	Ginosa	demaniale	pessimo
Torre Saturo	Leporano	demaniale (affittata alla soprintendenza archeologica di Taranto)	mediocre
Torre Burraco.....	Manduria	privata	pessimo, quasi rudere
San Pietro in B. ...	Manduria	luoghi sacri pubblici e comune	mediocre
Torre Moline.....	Maruggio	demaniale	mediocre
Torre Castelluccia .	Pulsano	demaniale	mediocre
Torre San Vito	Taranto	demaniale	in restauro
Torre Lato	Castellaneta	comunale	cattivo
Torre Zoccoli	Lizzano	demaniale	rudere
Torre Saline	Manduria	privata	rudere
Torre Colimena ...	Manduria	demaniale	mediocre
Torre Ovo.....	Maruggio	demaniale	cattivo

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(15 aprile 1989)

FERRARA Pietro. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, sui problemi della politica del Mezzogiorno e del suo sviluppo, relativi ad occupazione, mafia, droga, viabilità, scuola e sanità stentano tuttora a decollare le iniziative volte alla loro soluzione;

considerato:

che è ormai opinione diffusa ritenere che le pubbliche amministrazioni e gli istituti bancari aspettino le calamità per impinguare le proprie tesorerie (si veda prima il caso del Belice, poi il caso dell'Irpinia);

che sul fondo di stanziamento pubblico solo una parte della quota viene prima assegnata e poi parzialmente spesa,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia allo stato attuale la situazione di spesa nelle regioni (Sicilia e Campania) riguardo ai finanziamenti previsti sia dalla legge n. 64 del 1986 sia dai provvedimenti adottati a seguito dei terremoti del Belice e dell'Irpinia;

se il Governo non intenda intervenire per cambiare il meccanismo di erogazione e introdurre il controllo ispettivo della spesa pubblica.

(4-02611)

(16 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si fa presente preliminarmente che una analisi diffusa ed analitica degli stanziamenti disposti a vario titolo in favore delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, delle situazioni di spesa e dei risultati conseguiti dall'intervento pubblico, sono stati riferiti dal Governo al Parlamento nella seduta della Camera dei deputati del 20 dicembre 1988 (resoconto stenografico n. 225) in sede di discussione di un nutrito numero di interrogazioni. In via riassuntiva, si fa presente che l'impegno globale dello Stato per la ricostruzione nell'Irpinia ammonta a 29.450 miliardi stanziati fino a tutto il 1991; in detto importo sono ricompresi gli stanziamenti, pari a 6.000 miliardi, previsti dalla legge finanziaria 1988 e allo stato non ancora ripartiti dal CIPE. Ne consegue che lo stanziamento effettivo da prendere in considerazione è di 23.450 miliardi: di questi l'entità maggiore è stata attribuita ai 678 comuni interessati all'intervento per un importo di poco superiore ai 15.050 miliardi; seguono poi le attribuzioni alle regioni per 1.847 miliardi, alle amministrazioni dello Stato per 2.166 miliardi, agli interventi per l'industrializzazione (articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981) per 2.739 miliardi, alla cooperazione (articolo 24 della citata legge) per 100 miliardi, all'azione del Commissario straordinario per le zone terremotate per 1.216 miliardi, alla riduzione degli oneri finanziari (articolo 26 della stessa legge) per 20 miliardi e gli ulteriori trasferimenti a comuni per 312 miliardi.

Quanto agli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968, il Ministro dei lavori pubblici ha fatto presente che l'ispettorato generale a suo tempo istituito non ha più competenza sulla corresponsione di contributi a privati su progetti di ricostruzione o riparazione di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma del 1968, in quanto l'articolo 13-*bis* della legge 27 marzo 1987, n. 120, ha demandato alla regione Sicilia ed ai comuni interessati detta competenza.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di opere pubbliche il suddetto ispettorato opera mediante programmi, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Relativamente ai programmi in corso, l'ispettorato medesimo ha già disposto in favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta l'affidamento in concessione dei lavori relativi, mentre si è già in parte provveduto alla progettazione delle opere non richieste in concessione dai comuni.

Per quel che riguarda, infine, il sistema dei controlli, il Ministro del tesoro ha comunicato che il servizio ispettivo di finanza della Ragioneria generale dello Stato ha svolto, nel 1969 e nel 1977, due accertamenti ispettivi presso l'ispettorato generale di Palermo per le zone del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968. Le relative risultanze sono state, a suo tempo, comunicate al Ministero dei lavori pubblici ed alle altre amministrazioni interessate per l'assunzione delle iniziative di rispettiva competenza dirette alla eliminazione delle anomalie ed irregolarità rilevate.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(4 maggio 1989)

FRANCHI. – *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* – Venuto a conoscenza delle decisioni della direzione generale del Banco di Napoli di procedere alla

chiusura dell'agenzia di Giulianova Alta (Teramo) a far tempo dal 12 dicembre 1988;

considerato:

che con tale atto il Banco di Napoli elimina un punto operativo in attività da più di 50 anni e priva di un servizio essenziale la cittadinanza;

che la stessa agenzia, con un organico di soli 3 elementi, amministra una massa fiduciaria di gran lunga superiore a quella di altri sportelli recentemente aperti dalla direzione generale in diverse località del Nord;

rilevato che tale operazione smentisce una vocazione meridionalistica, per la verità più proclamata che attuata dal medesimo istituto di credito,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei programmi della direzione generale del Banco di Napoli e se non ritengano di dover intervenire affinchè una decisione così assurda venga immediatamente revocata.

(4-02483)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente la chiusura dell'agenzia del Banco di Napoli in Giulianova Alta (Teramo).

Al riguardo, l'organo di vigilanza ha comunicato che il Banco di Napoli è stato autorizzato, in occasione del piano nazionale sportelli 1986, a trasferire la propria dipendenza da Giulianova (Teramo) a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). Detto trasferimento, reso operativo in data 19 dicembre 1988, è stato autorizzato dalla Banca d'Italia in considerazione che la piazza sarebbe rimasta comunque servita bancariamente.

Si precisa, infine che, successivamente al piano sportelli 1986, la normativa relativa ai trasferimenti di dipendenze bancarie è stata sostanzialmente modificata. Infatti, in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 15 marzo 1988, le aziende di credito possono trasferire i propri sportelli all'interno di una determinata area di mobilità territoriale ad esse attribuita, secondo una procedura di autorizzazione semplificata basata sul principio del silenzio-assenso.

Il Ministro del tesoro
AMATO

(29 aprile 1989)

FRANCHI, TORLONTANO, NEBBIA, POLLICE, ACONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Visto che l'amministrazione comunale dell'Aquila intende realizzare un parcheggio sotterraneo nell'area verde che circonda la basilica di Collemaggio;

considerato:

che il parcheggio dovrebbe insistere su un vallone lussureggiante sul fianco del quale corre la strada che congiunge la chiesa di Collemaggio con la città;

che il vallone, preservato fino ad oggi, costituisce un elemento di grande pregio paesaggistico;

constatato che la giunta comunale, in dispregio delle decisioni del consiglio comunale, ha già rilasciato la concessione edilizia alla società Alosa per la realizzazione sul piazzale di copertura del parcheggio di una zona

commerciale di 2700 metri quadrati coperti e di una ulteriore area di parcheggio per mezzi pubblici;

rilevato che tale scelta compromette in modo irreparabile la zona di Collemaggio non solo sotto il profilo urbanistico e architettonico ma anche da un punto di vista ambientale e storico, tanto da trasformarla in una stazione per autobus con annesso supermercato;

evidenziato che la giunta comunale medesima ha approvato progetti per la realizzazione nell'ambito del centro storico di altri parcheggi, uno dei quali è a poche centinaia di metri dalla storica Fontana delle novantanove cannelle e comporterà lo sbancamento di una parte considerevole della collina di Belvedere;

sottolineato che la soprintendenza per i beni ambientali dell'Abruzzo, con una condotta a dir poco singolare, ha espresso parere favorevole sui progetti suddetti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente onde ottenere la revoca delle concessioni edilizie rilasciate dal comune dell'Aquila alla società Alosa, al fine di salvaguardare il valore ambientale, architettonico ed artistico della basilica di Collemaggio e dell'intiero centro storico della città dell'Aquila.

(4-02214)

(6 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette come le zone interessate dai parcheggi riportati nel testo della stessa ricadano in zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, pertanto, qualsiasi intervento interessante dette zone abbisogna del parere ministeriale in applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Per quanto concerne il caso specifico si fa presente quanto segue: sul progetto del parcheggio nel vallone di Collemaggio, inviato alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila in data 17 marzo 1988 dalla società Alosa, la predetta soprintendenza propose all'amministrazione centrale di esprimere un parere favorevole limitatamente alla localizzazione dell'opera.

Tale tesi della soprintendenza fu condivisa dall'amministrazione centrale che, con nota n. 5876 del 12 agosto 1988, nell'esprimere parere favorevole alla sola localizzazione dell'opera, invitò nel contempo la predetta soprintendenza a concordare con l'amministrazione comunale soluzioni formali più consone alle esigenze paesistiche.

La soprintendenza, con nota n. 30652 del 16 settembre 1988, ha portato a conoscenza della ditta interessata, della regione Abruzzo e del comune dell'Aquila la decisione del Ministero, sottolineando come il contenuto della stessa evidenziasse la sola localizzazione dell'opera e non i manufatti.

Il progetto di variante comportante tali soluzioni, ritenute dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila idonee a risolvere le esigenze rappresentate con la predetta nota n. 5876 del 12 agosto 1988, è attualmente in esame presso il Ministero.

Inoltre, per quanto riguarda il parcheggio in località Belvedere Fontesecco, incidentalmente citato nell'interrogazione parlamentare, esso nulla ha a vedere con la Fontana delle 99 cannelle, in quanto non vi è alcun punto di vista in comune tra il monumento e la zona citata.

Il parcheggio è previsto totalmente interrato e sotterraneo, ragione di un'assoluta assenza di variazione ambientale e, comunque, dovrebbe trovarsi a ridosso e coperto da un viadotto costruito circa trent'anni orsono.

Il progetto è stato inviato dalla soprintendenza dell'Aquila all'amministrazione centrale in data 6 settembre 1988 con nota n. 29176.

La soprintendenza ha proposto l'approvazione della sola localizzazione della struttura, salvo proposta di nuovi grafici particolareggiati attinenti ad un migliore ambientamento.

Il progetto è risultato carente della documentazione grafica e fotografica e, conseguentemente, il relativo parere è sospeso in attesa della integrazione della documentazione.

Da quanto sopra emerge che il Ministero per i beni culturali e ambientali è intenzionato a far eseguire una progettazione del parcheggio di Collemaggio che tenga conto di tutti gli aspetti ambientali caratteristici della zona.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(15 aprile 1989)

GIANOTTI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e delle finanze.* – Per conoscere:

quale sia lo stato dell'attività di restauro del castello di Agliè (Torino), già residenza sabauda e attualmente proprietà del demanio: si tratta infatti di uno dei più splendidi edifici storici del Piemonte, la cui sistemazione va considerata nel quadro più ampio delle proprietà demaniali che comprendono alcuni edifici prospicienti facenti parte del centro aulico di Agliè e le cascine poderali;

quale sia l'uso cui il castello può essere destinato, poichè è evidente che tanto l'attività di restauro quanto le successive opere conservative hanno efficacia se l'insieme degli edifici viene usato utilmente.

(4-02378)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si precisa che nell'anno 1988 il Ministero ha potuto finanziare l'intervento per il rifacimento degli impianti elettrici del castello di Agliè e per la messa a norma dello stesso con i fondi reperiti con la legge n. 449 del 1987 e successivo rifinanziamento. La prima parte di tali finanziamenti è già avvenuta ed i lavori sono in corso.

Circa l'uso al quale il castello può essere destinato, si precisa che il castello è sempre stato usato come splendido museo di se stesso, aperto per iniziative culturali, che ad apertura regolare potranno essere realizzate in base ad un programma dettagliato.

Si deve ribadire che il castello è stato chiuso solo dopo il 1982 a causa della rigidità dei disposti della legge 7 dicembre 1984, n. 818, che non hanno consentito una diversa soluzione, mentre il parco ha potuto invece essere sempre aperto nel periodo estivo, sia pure con orario ridotto.

Come si è precisato, il castello non richiederebbe, data la bellezza del luogo, delle architetture e degli arredi, altra destinazione diversa da quella museale: una diversa destinazione comporterebbe trasformazioni suscettibili

di alterare in modo rilevante le attuali caratteristiche di integrità che attribuiscono al luogo un fascino e un interesse anche storico e scientifico non indifferente e da non sottovalutare.

Si deve rilevare in proposito che questa amministrazione non ha ritenuto accettabili le diverse proposte d'uso che sono pervenute occasionalmente in sede locale, perchè incompatibili con il regime di tutela previsto dalla legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(15 aprile 1989)

GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere:

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per salvaguardare quanto resta di una foresta fossile, recentemente venuta alla luce nel comune di Avigliano, in provincia di Terni, definita da autorevoli studiosi «una testimonianza unica in Italia» dell'era terziaria e quaternaria;

se non debba immediatamente impartire, tramite la competente sovrintendenza archeologica dell'Umbria, ogni disposizione utile ad impedire che la zona interessata continui ad essere - come ha denunciato un quotidiano - meta di turisti domenicali che «con sacchetti alla mano fanno provviste di reperti e legni tra l'indifferenza generale»;

se il Ministero per i beni culturali e ambientali non intenda promuovere, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con le istituzioni locali e scientifiche interessate, un'organica azione di valorizzazione di quanto resta della foresta fossile di Avigliano, a fini didattici, culturali e di corretta promozione turistica.

(4-00832)

(17 dicembre 1987)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, la soprintendenza archeologica per l'Umbria ha comunicato che in località Dunarobba nel comune di Avigliano Umbro (Terni), nell'area di una cava di argilla per la produzione di laterizi della Fornaci Briziarelli spa, durante lavori di attività estrattiva sono venuti alla luce numerosi tronchi fossili, del cui rinvenimento la soprintendenza fu informata alla fine del 1986 dal professor Pier Luigi Ambrosetti dell'università di Perugia.

Nel corso dei mesi successivi furono effettuati alcuni sopralluoghi da funzionari e tecnici della soprintendenza per valutare e documentare il rinvenimento. Contemporaneamente, poichè nell'organico delle soprintendenze archeologiche non vi sono paleontologi, l'ufficio di Perugia ha richiesto la consulenza del professor Pier Luigi Ambrosetti, ordinario di paleontologia presso l'università di Perugia, che ha redatto una relazione scientifica.

Sono stati avviati, inoltre, gli atti necessari per predisporre un programma adeguato di tutela, conservazione e conoscenza più approfondita delle problematiche relative al rinvenimento. In particolare si sono presi accordi con il professor E. Biondi, ordinario di botanica ed ecologia dell'università dell'Aquila, affinchè fossero eseguite le analisi paleobotaniche per definire l'essenza dei legni fossili; con il personale della soprintendenza è stata

effettuata una campagna di rilevamento grafico e fotografico e si è redatta una cartografia a varie scale della zona, indispensabile come base per future campagne di rilevamento più precise e per la documentazione aerofotografica.

È stata anche acquisita la collaborazione della soprintendenza al Museo preistorico ed etnografico «L. Pigorini» di Roma che, dopo un sopralluogo congiunto, ha fornito una prima relazione.

Si è anche richiesta la collaborazione dell'Istituto centrale del restauro che, a seguito di un sopralluogo, ha inviato nel gennaio 1988 una relazione contenente una serie di proposte.

È stato, pertanto, apposto da questo Ministero con decreto ministeriale 23 maggio 1988 il vincolo ai sensi degli articoli 1, 3 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La soprintendenza ha anche proposto alla regione Umbria di sottoporre la zona a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, cosa che è avvenuta.

Nel marzo 1988 sono iniziati con procedura di urgenza i lavori previsti nella perizia n. 3/88, mentre ulteriori interventi di protezione, conservazione e sistemazione sono previsti nel programma redatto per il corrente anno.

È in corso di studio, da parte della predetta soprintendenza, in accordo con l'amministrazione comunale di Avigliano Umbro e con i proprietari dell'area, un'adeguata sistemazione degli accessi, che saranno regolamentati in modo da evitare danneggiamenti da parte dei visitatori.

In base alle proposte fatte dall'Istituto centrale del restauro la soprintendenza sta sviluppando un programma di ricerca, conservazione e valorizzazione dell'area, che richiederà adeguati mezzi per la sua attuazione.

Nel contempo, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva della predetta cava di argilla, da parte della Fornaci Briziarelli spa, la cui interruzione avrebbe provocato un grave danno a livello economico-occupazionale nella zona, è stata costituita una commissione scientifica con il compito di elaborare una proposta a parziale modifica delle prescrizioni limitative imposte con il decreto ministeriale 23 maggio 1988 sopracitato.

Sulla base della valutazione dei risultati dell'indagine condotta dalla commissione scientifica, nella riunione tenutasi in data 7 settembre 1988 presso la sede del Ministero, con la partecipazione dei rappresentanti della provincia di Terni e del comune di Avigliano Umbro e di esperti dell'università di Perugia e di funzionari di questo Ministero, si è proceduto all'approvazione della proposta di revisione del vincolo archeologico, i cui termini risultano definiti nel decreto ministeriale 7 settembre 1988.

Tale revisione è stata motivata da una più completa definizione scientifica dell'area in questione, che consente la prosecuzione dell'attività estrattiva, pur garantendo al massimo la piena tutela e salvaguardia dell'eccezionale complesso paleontologico.

In tale riunione si è, inoltre, auspicata la prosecuzione dell'attività della commissione, con l'integrazione della stessa mediante la partecipazione di rappresentanti di altre categorie tecnico-scientifiche, al fine di esaminare le problematiche connesse alla successiva gestione del complesso della foresta fossile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(15 aprile 1989)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che nel capoluogo del comune di Alviano, in provincia di Terni, sorge la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in cielo, dichiarata monumento nazionale, costituita da tre navate, la quale venne ampliata ai primi del '500 dal capitano di ventura Bartolomeo d'Alviano;

che detto tempio, ormai da anni, presenta rilevanti danni rappresentati:

a) da un vistoso fuori piombo della facciata di circa 15 centimetri della sommità rispetto alla base;

b) dal cedimento di due volte interne di due navate che sono state da tempo puntellate con impalcature in legno di sostegno;

c) dal cedimento del pavimento che risulta per la maggior parte puntellato con travi in legno;

che infine le varie parti strutturali orizzontali e verticali sono solcate da numerose lesioni, parte delle quali sono testimonianza di eventi sismici;

che il predetto complesso monumentale contiene inoltre mobili antichi e opere d'arte costituite da quadri ed affreschi di notevole pregio;

che il complesso dei danni sopra evidenziati costituisce un prodromo allarmante della possibilità di crolli strutturali, parziali o totali, che comporterebbero la perdita di un'opera di grande valore storico, artistico e monumentale a causa della incuria dimostrata,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere per eliminare il più rapidamente possibile la lamentata situazione di disfacimento del predetto monumento;

quali risorse e quali tempi s'intenda impiegare per l'intervento di consolidamento e restauro di cui si tratta.

(4-02144)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto questo Ministero fa presente che per la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia aveva inserito i lavori di consolidamento e restauro della chiesa in oggetto, per un importo di 100 milioni, tra le proposte avanzate ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha rifinanziato la legge 29 ottobre 1987, n. 449.

Tuttavia detta proposta non si è collocata in posizione utile per essere ammessa a finanziamento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

INNAMORATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università degli studi di Siena vi sono soltanto tre professori, a fronte di dieci materie;

che in tale grave situazione appare problematico portare a termine questo corso di laurea;

che, se dovesse verificarsi l'ispezione della commissione CEE, la medesima, riscontrando la macroscopica carenza di personale, potrebbe dichiarare la sede inidonea e farla chiudere;

che, nelle more di una soluzione definitiva, per garantire una normale attività didattica, il consiglio di facoltà del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ha fatto richiesta di docenti a contratto, *ex* articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per la copertura di posti relativi ad alcune materie per l'immediato presente e di professori associati per l'immediato futuro,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in relazione alle gravi disfunzioni, non si ritenga di dovere accogliere la richiesta del consiglio di facoltà, autorizzando immediatamente i contratti, al fine di assicurare l'effettivo insegnamento delle materie fondamentali, anche in considerazione del fatto che per tre materie è stato chiesto un concorso di prima fascia;

se non sia opportuno soddisfare le seguenti esigenze che appaiono essenziali per rafforzare ed accrescere la qualificazione didattica e scientifica nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

1) necessità di copertura, con professori di ruolo di prima e seconda fascia, di tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari;

2) indispensabilità di acquisire un congruo numero di ricercatori da adibire alle diverse attività, fra le quali, in primo piano, le attività assistenziali, su cui si basa la didattica clinica, le attività «tutoriali», particolarmente importanti per la didattica delle materie specificatamente odontostomatologiche professionalizzanti ed altre attività di supporto;

3) necessità di poter disporre dell'ausilio del personale tecnico (tecnici laureati, tecnici coadiutori, tecnici esecutivi), amministrativo e di custodia.

(4-01492)

(23 aprile 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero non ignora la situazione dell'università di Siena, la quale ha, in effetti, lamentato carenze di personale docente e tecnico, soprattutto per le nuove materie specificamente odonto-stomatologiche del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Al riguardo si premette che il Ministero, con provvedimento risalente al 24 marzo 1981, assegnò alla facoltà di medicina e chirurgia del predetto ateneo 22 posti di professore di ruolo di prima fascia, da utilizzare esclusivamente per il suindicato corso di laurea.

Si chiarisce, inoltre, che dei posti come sopra attribuiti, 14 risultano attualmente ricoperti dai rispettivi docenti titolari ed altre 3 cattedre (ortognatodonzia e gnatologia, paradontologia e pedodonzia) risultano messe a concorso per l'università di Siena, nell'ambito del concorso a cattedre universitarie bandito in data 4 agosto 1988 (come da pubblicazione sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti, che l'articolo 100, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 consente di stipulare per la copertura di insegnamenti nei corsi di laurea di nuova

istituzione quale quello in esame, si fa presente che questo Ministero ha potuto autorizzarli solo in parte, nei limiti previsti dalla normativa di cui al comma 7 dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne, inoltre, l'esigenza di posti di professore di seconda fascia si osserva che, con circolare ministeriale n. 256 del 2 febbraio 1989, i rettori delle università sono stati invitati ad indicare gli eventuali posti disponibili per i quali intendano chiedere la messa a concorso nonchè a formulare, sempre ai fini del prossimo concorso, richiesta di assegnazione di nuovi posti.

In merito, poi, al fabbisogno di posti di ricercatore per lo stesso corso di laurea, si informa altresì che questo Ministero procederà quanto prima alla distribuzione fra i vari atenei del contingente annuo di posti in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 158 del 22 aprile 1987.

Nell'ambito del quadro delle esigenze universitarie a livello nazionale, e previo il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale, si assicura che verranno tenute in particolare considerazione le richieste di posti di ricercatore per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Per quanto riguarda, infine, la necessità di personale tecnico per il medesimo corso di laurea della succitata università, si rende noto che questa amministrazione ha assegnato, nell'anno 1986, un posto di tecnico esecutivo all'istituto di chimica biologica per la cattedra di chimica biologica e, recentemente, con decreto ministeriale 30 gennaio 1989, un posto di settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico, alla cattedra di chimica afferente al dipartimento di chimica.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(28 aprile 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

a che punto sia la dismissione dei lavori non più necessari alla Difesa dal demanio militare alla regione Sardegna;

in particolare, a che punto sia la dismissione dei beni posti nel comune di Iglesias nelle località Cala Domestica di ettari 14,37, ex caserma Tomba di ettari 4,05, Capuccini ex caserma Col di Lana, di ettari 1,26 e Monte Cresia di ettari 1,01;

nel caso in cui i detti beni non siano stati trasferiti al demanio regionale, le ragioni che ostacolano la definizione delle relative pratiche.

(4-02384)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. – Sono già state impartite disposizioni ai competenti organi per la dismissione di 158 beni e 2.300 ettari di terreno.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

se sia a conoscenza che il personale del centro repressioni frodi di Cagliari ha dovuto abbandonare la sede pericolante di via Ozieri, nonostante la precaria situazione dello stabile fosse stata ripetutamente segnalata al Ministero;

quali provvedimenti abbia assunto per reperire immediatamente locali idonei a consentire la ripresa dell'attività al personale, ora costretto nella paradossale condizione di rimanere a casa a disposizione per mancanza dell'ufficio.

(4-02752)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In merito alla situazione evidenziata dagli onorevoli interroganti si comunica che è stata reperita una nuova sede per l'ufficio repressione frodi di Cagliari, in via Barcellona 2. In data 1° febbraio 1989 il direttore reggente del predetto ufficio ha comunicato che è ripresa la normale attività amministrativa ed ispettiva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(18 aprile 1989)

NERI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il dipartimento per l'edilizia abitativa della giunta regionale del Veneto, per l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai benefici della legge n. 457 del 1978, sull'edilizia agevolata, chiede ai soci di cooperative edilizie residenti all'estero una «idonea documentazione dalla quale emerga il reddito di ciascun componente il nucleo familiare, vistata dal consolato»;

che ai lavoratori interessati riesce particolarmente difficile procurarsi tale documentazione (che prima d'ora non era rischiesta), farla tradurre in italiano, farla autenticare dal consolato, che molto spesso ha sede in località assai lontana dalla residenza dei lavoratori;

che la determinazione del reddito fatta «applicando il cambio medio annuo della moneta estera riferito alla lira italiana» escluderebbe dai benefici una grande parte dei lavoratori occupati in paesi di moneta forte,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se la disposizione del dipartimento per l'edilizia abitativa della giunta regionale del Veneto, riferita ai lavoratori all'estero, risponda alle norme ed allo spirito della legge n. 457 del 1978;

b) quali iniziative si intenda adottare per evitare che i lavoratori migranti restino esclusi dalle provvidenze in materia di edilizia convenzionata ed agevolata.

(4-02080)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che la questione in essa contenuta relativa alla determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato nei limiti stabiliti dalla legge

n. 457 del 1978 rientra nella competenza delle regioni (articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977).

Si precisa al riguardo che la legge n. 457 del 1978, e precisamente l'articolo 20, nell'individuare i beneficiari dei mutui agevolati fissa i «limiti massimi» di reddito per l'accesso a tali mutui ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario che deve essere commisurato al reddito complessivo familiare.

Pertanto, in base alle vigenti norme di legge sull'edilizia residenziale pubblica, la mancanza di detto requisito costituisce causa di esclusione dal mutuo agevolato.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(2 maggio 1989)

ONORATO, FIORI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 12 gennaio 1989 verso le ore 16 nel bosco di Monte Panese, nel territorio del comune di Vetralla (Viterbo), due guardie ecologiche volontarie della provincia e l'assessore comunale all'ambiente hanno sorpreso dei militari (il XIII Gruppo artiglieria campale «Magliana» di Civitavecchia) che avevano svolto delle esercitazioni, sembra senza averne dato alcuna comunicazione al comune (secondo quanto ha successivamente riferito l'assessore comunale al patrimonio);

che nel corso di tale esercitazione sono stati arrecati dei gravi danni al bosco: sono state infatti divelte numerose piante (presumibilmente per esercitazioni di mimetizzazione), è stato danneggiato il tappeto di *humus* del bosco, è stata lasciata immondizia in gran quantità sparsa un po' ovunque e un corso d'acqua è stato usato per scaricarvi detersivi e varie sporcizie;

che di tutti questi danneggiamenti si sono constatate le tracce e raccolte prove subito dopo la frettolosa partenza dei militari, dopo esser stati scoperti da guardie ecologiche e assessore;

che nei boschi vetrallesi peraltro la presenza di militari (e talora non solo dell'esercito italiano, stando a testimonianze precedentemente raccolte) è frequente e costituisce grave danno all'ambiente, all'economia, alla serenità e sicurezza della popolazione;

che la zona è fortemente gravata di servitù militari, la strada che collega Vetralla a Monteromano è spesso percorsa da colonne di carri armati che in passato hanno provocato pericoli di grave danneggiamento alle case fiancheggianti la via e nel limitrofo poligono di Monteromano si svolgono esercitazioni che hanno provocato in più occasioni gravi incidenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto sopra riportato sia già a conoscenza del Ministro in indirizzo;

come si giustifichi tale episodio;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al riguardo;

se non si ritenga necessario procedere verso una sensibile riduzione delle servitù militari di cui l'Alto Lazio è particolarmente gravato;

se non si ritenga necessario risarcire il territorio altolaziale delle violenze perpetrate sull'ambiente dall'apparato militare;

se questi fatti non stimolino il Governo a intraprendere una politica di progressivo disarmo che si inserisca dinamicamente nel processo di pace di cui ci sono tracce nel contesto internazionale.

(4-02870)

(9 febbraio 1989)

RISPOSTA. - In merito alle circostanze cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti si forniscono i seguenti chiarimenti:

nei giorni 12 e 13 gennaio 1989 il 13° gruppo artiglieria campale «Magliana», di stanza a Civitavecchia, ha svolto, nella zona denominata Monte Panese, nel comune di Vetralla (Viterbo), una esercitazione in bianco;

l'occupazione della zona era stata concordata con l'assessore al patrimonio del comune di Vetralla;

all'atto dell'occupazione l'unità, in contraddittorio con un dipendente del comune di Vetralla, ha provveduto alla constatazione dello stato dell'area redigendo un «verbale di occupazione e ricognizione preventivo»;

al termine dell'esercitazione è stato compilato, sempre in contraddittorio con il citato dipendente, il «verbale di restituzione» dell'area, dal quale risulta che gli unici danni constatati sono quelli relativi al manto erboso della zona, dovuti al transito degli automezzi e per i quali apposita commissione procederà alla liquidazione;

i rifiuti ai quali fanno riferimento gli interroganti erano già presenti *in loco* all'atto dell'occupazione e non risultano di provenienza militare. La presenza di tali rifiuti era già stata segnalata al comune di Vetralla dalla commissione accertamento e liquidazione danni nel mese di dicembre 1988.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

PERUGINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere le rispettive aliquote del contributo unico assegni familiari per tutti gli ausiliari del commercio, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

(4-02798)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si informa l'onorevole interrogante che l'aliquota corrispondente al contributo unico assegni familiari per gli ausiliari del commercio, di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, è pari al 6,20 per cento della retribuzione imponibile posta a base del calcolo ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 settembre 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e le norme in materia di sicurezza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* - Premesso:

che i recenti arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso degli amministratori della cooperativa «Concio Pidocchiella» hanno messo allo scoperto i legami tra ESAC e malavita organizzata nella concessione di terreni, in tal modo rendendo sempre più urgente un'indagine di fondo sull'ente di sviluppo anche in materia di assistenza alle cooperative agricole, molte delle quali, benchè in dissesto o senza attività di rilievo, continuano a beneficiare di ingenti sovvenzioni pubbliche, attraverso contributi regionali, per come avvenuto per il CO.SVI.ZOO e per Caselle;

che il caseificio di «Croce di Magara», gestito da un ristretto gruppo di grossi allevatori e proprietari dell'altipiano silano, facenti capo all'area di potere che gestisce l'ente di sviluppo, ha accumulato, nel giro di pochi anni, un disavanzo calcolato, a fine 1986, attorno al miliardo e 200 milioni di lire, a fronte di un capitale sociale di soli due milioni, cui fa riscontro un'esposizione debitoria di quasi un miliardo e mezzo verso il socio ESAC che non ha mai richiesto il saldo, per ragioni di clientelismo politico e di copertura delle irregolarità gestionali degli attuali amministratori della società, tutti grandi elettori della fascia silana;

che all'attuale stato di dissesto si è pervenuti malgrado le ingenti sovvenzioni regionali, per un ammontare, negli anni, di oltre un miliardo e mezzo, elargite ai sensi della legge sulla cooperazione n. 23 del 1975, che ha dato luogo all'avvio delle «procedure di infrazione» delle norme comunitarie, cui hanno fatto seguito altri 260 milioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 186 del 1986, oltre all'ulteriore erogazione di mezzo miliardo, in corso di definizione;

che l'esistente situazione fallimentare è stata causata da atti di mala gestione degli attuali amministratori, concretatisi in particolare nel pagamento di utili fittizi ovvero di somme non distribuibili in mancanza di bilancio approvato (articolo 2621 del codice civile), così da determinare un disavanzo di gestione, rapportato appunto alle maggiori somme distribuite ai soci rispetto al dovuto (differenza fra costi e ricavi), cui peraltro i medesimi amministratori non hanno poi posto rimedio, come per legge, mediante ripartizione, a fine esercizio, delle perdite subite, ex articolo 2263 del codice civile, nell'illecito fine di sottrarsi all'accollo della propria parte di passività d'esercizio e per determinare condizioni di disavanzo di bilancio, artificiosamente create allo scopo di ottenere dalla regione contributi rapportati all'entità delle onerosità passive accumulate nell'esercizio, con ipotesi di truffa aggravata ai danni della regione e di indebita distribuzione di utili fittizi, finalizzata alle operazioni di truffa, con le aggravanti dell'entità del danno e del concorso di più persone ai medesimi fatti, ex articolo 416 del codice penale, ultimo comma;

che gli amministratori del caseificio, inoltre, non potendo materialmente disporre delle somme occorrenti per il pagamento del maggior prezzo del latte, attraverso il solo ricavato delle vendite, ed avendo, d'altra parte, bisogno di creare artificiose condizioni di passività ai fini dei contributi regionali per il ripianamento d'esercizio, hanno illegalmente utilizzato gli importi spettanti all'ESAC per il conferimento latte e per IVA rimborsata dall'erario, in tal modo dando luogo all'enorme esposizione debitoria nei riguardi del socio pubblico, sino a giungere agli attuali livelli che rendono irrecuperabili i crediti dell'ente di sviluppo;

che i responsabili dell'ESAC (commissario, direttore generale e funzionari delegati), dal canto loro, invece di opporsi agli atti di irregolarità gestoria del caseificio di cui l'ente di sviluppo è socio, improntavano la propria condotta in modo da favorirne i privati interessi, ad avviso dell'interrogante con intensità di dolo evidenziata, oltre che dalle forme anomale cui si è fatto ricorso nei rapporti con la cooperativa interessata, soprattutto dal numero dei fatti e dei comportamenti illeciti posti in essere, in un piano estrinsecatosi in una serie di comportamenti, omissivi e commissivi e, addirittura, con il ricorso ad artifizi e raggiri per la elargizione di contributi indiretti alla cooperativa, camuffati da anomali conferimenti di latte, a prezzo inferiore a quello di acquisto e con l'accollo, sul bilancio dell'ESAC, delle spese di trasporto dalle aziende fornitrici ai caseifici di Poggio Pudano e di «Croce di Magara», com'è testimoniato dalle numerose note di ufficio del servizio legale dell'ESAC, del servizio cooperative, del servizio crediti e della azienda dimostrativa «Val di Neto» con cui si richiedevano ai superiori organi iniziative legali per il recupero del credito e come risultato dal fatto inequivoco che le delibere predisposte dal servizio legale per il conferimento di incarichi professionali a professionisti esterni per le azioni giudiziarie di recupero, sono state restituite, non firmate, dal commissario e dal direttore generale, per motivi pretestuosi dietro i quali si nasconde, in realtà, la volontà di impedire che, attraverso l'accertamento dello stato di insolvenza, si pervenga alle azioni penali a carico degli amministratori responsabili della situazione fallimentare delle società, ai sensi degli articoli 33 e 146 della legge fallimentare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sia al corrente dei motivi per i quali l'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha omesso sinora di assumere le obbligatorie iniziative d'ufficio a fronte delle pur gravi e conosciute irregolarità gestorie e del disavanzo di bilancio della cooperativa «Croce di Magara», ai fini della nomina di un commissario governativo e delle dichiarazioni dello stato di insolvenza della anzidetta società, ai sensi degli articoli 2543 e 2540 del codice civile;

se il Ministro dell'interno e quello delle finanze non intendano disporre – tramite l'Alto commissario antimafia ed il comando della Guardia di finanza – un'approfondita inchiesta, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria ed alla Procura Generale della Corte dei conti, sui termini di illecito, contabile e penale, rinvenibili nei fatti sopra descritti, così come meglio emergono dalle note di ufficio – di cui sarà valutata l'opportunità di disporre l'acquisizione, mediante sequestro, ad evitare l'inquinamento delle prove – n. 286 in data 2 febbraio 1987 del servizio legale dell'ESAC, n. 171/87 del servizio crediti, n. 357 in data 9 marzo 1987 del servizio zootecnia e n. 309 in data 13 aprile 1987 del servizio cooperazione.

(4-00119)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che, a seguito dell'ispezione ordinaria conclusa nei confronti della cooperativa «Caseificio sociale Croce di Magara» con sede in Spezzano Sila (Cosenza) in data 24 febbraio 1989 è emerso quanto segue.

Come è noto, si tratta di un ente, sorto nel luglio 1959, che svolge una considerevole attività nel settore zootecnico con la raccolta, lavorazione e

trasformazione in prodotti caseari del latte conferito dai soci rappresentanti, in gran parte, di piccole e medie aziende che nella cooperativa vedono l'unica possibilità di sbocco dei propri prodotti. Dal mese di luglio 1988, però, la commercializzazione dei prodotti avviene non più a mezzo di propri punti vendita o di dettaglianti, ma tramite la società «Calabrialatte», nella quale l'ente ha assunto una partecipazione del 6,74 per cento.

L'ispezione ha evidenziato un andamento sostanzialmente regolare sotto l'aspetto amministrativo-contabile, ma dal bilancio al 31 dicembre 1987 si rileva ancora una pesante situazione finanziaria per cumulo di pregresse perdite di gestione superiori al miliardo (lire 1.067.191.677), oltre al contestuale sbilancio, nello stesso esercizio, di 81 milioni.

La formazione del disavanzo nella misura sopra indicata, anche in presenza di sostegni finanziari periodicamente erogati a vario titolo dalla regione, sono stati causati dalle spese sostenute, soprattutto negli ultimi anni, per l'acquisizione di nuovi impianti, la ristrutturazione del fabbricato industriale, la meccanizzazione del settore contabile nonchè dal forte calo di vendite avutosi nel 1986 quale effetto indotto dell'evento Chernobil.

Per la sua eliminazione, in sede di approvazione del bilancio 1987, l'assemblea ha deliberato la ripartizione tra i soci, in proporzione al prodotto conferito, della somma di lire 720.340.842, destinando alla copertura della restante perdita il fondo delle sopravvenienze attive e un contributo in conto capitale concesso dalla regione.

Per effetto di tali movimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1988, che peraltro deve essere ancora approvata dall'assemblea, risulta sanata.

Per quanto riguarda l'esposizione debitoria verso il socio ESAC, già ammontante a lire 1.099.392.768 ed ora ridotta a lire 942.123.802 per effetto della partecipazione alla ripartizione di cui si è detto, l'ente sta predisponendo un piano di ammortamento del debito che prevede, tra l'altro, l'utilizzazione di un mutuo concesso dalla regione stessa.

Da quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che, almeno per il momento, non sussistano gli elementi necessari per l'adozione di provvedimenti di rigore da parte di questo Ministero.

In relazione, poi, alla specifica richiesta dell'onorevole interrogante il Ministero delle finanze ha comunicato che la Guardia di finanza ha svolto le necessarie indagini nei confronti della cooperativa in argomento, il cui esito verrà riferito alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda, infine, l'eventuale esercizio da parte dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dei poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1982, n. 629, la prefettura di Cosenza ha comunicato di aver provveduto ad interessare in tal senso l'ufficio dell'Alto Commissario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali.* – Premesso :

che moltissimi comuni della Calabria compresi nel piano di metanizzazione approvato dal CIPE, nell'affidamento della progettazione, costruzione e

gestione delle reti di distribuzione, anzichè svolgere delle normali gare di appalto con la concorrenza di più imprese, userebbero il sistema della «trattativa privata» che, invece, è ammessa dalla legge solo in casi particolari;

che nessuno dei casi in cui la legge consente la trattativa privata si sarebbe verificato o si verifica per quei comuni calabresi (ad esempio Amantea, Paola, Lago Belmonte Calabro, ecc.) che avrebbero addirittura usato la procedura della delega alla giunta comunale «a concordare con la società Italgas-sud una convenzione per la progettazione e costruzione della rete e per la gestione del servizio», approvando una delibera-tipo che la stessa società avrebbe provveduto ad inviare ai sindaci;

che il sistema della trattativa privata permette la facile distrazione di danaro pubblico, perchè trattasi di una forma di appalto nella quale manca il principio della concorrenzialità tra più imprese; sicchè è molto facile che attraverso questa forma di aggiudicazione degli appalti passino tangenti per i partiti; ma è anche molto facile che la mafia possa realizzare il suo controllo sui miliardi che tali opere comportano;

che con il sistema della «trattativa privata» la società Italgas starebbe ottenendo appalti per centinaia di miliardi di lire, nonchè la gestione degli impianti per 29 anni e ciò senza che siano i consigli comunali a discutere e decidere sia sull'affidamento dei lavori che sulla gestione della rete; le maggioranze consiliari importebbero la delega alle giunte e queste ultime deciderebbero affidando alla società Italgas-sud i lavori,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno intenda verificare l'illegittimità di tali procedure di appalto;

se il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Alto Commissario contro la mafia, intenda segnalare alle Procure della Repubblica della Calabria la situazione di presunta illegittimità in atto in molti comuni;

se il Ministro per gli affari regionali intenda invitare i comitati regionali di controllo ad un più approfondito esame delle deliberazioni comunali relative.

(4-00173)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si fornisce la risposta anche a nome del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In proposito sono state assunte dallo scrivente le debite informazioni, per il tramite del Commissario del Governo nella regione Calabria, circa le lamentate presunte irregolarità nella realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano in Calabria.

Al riguardo si evidenzia in via preliminare che il servizio di distribuzione del gas è da ricomprendere tra i pubblici servizi di cui all'articolo 1 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e, in base all'articolo 26 dello stesso provvedimento, può essere affidato dalle amministrazioni comunali in concessione a terzi.

I comuni si sono prevalentemente orientati ad affidare le concessioni mediante dirette ricerche di mercato, avendo riguardo, considerata la complessità tecnica delle opere e l'oggettiva pericolosità del servizio da

gestire, più alle caratteristiche soggettive dell'impresa che alla mera confrontazione delle offerte.

In ordine alla procedura seguita i consigli comunali hanno deliberato la scelta del concessionario e, in alcuni casi, hanno delegato la giunta a contrattare lo schema di convenzione da portare in consiglio per la definitiva approvazione; in altri casi, invece, come quelli indicati dall'onorevole interrogante, la delega è stata piena e quindi la convenzione stipulata con il contraente ritornerà al consiglio solo per la comunicazione di rito. Pertanto, l'intervento in materia dei consigli non è mai stato eluso, nè poteva esserlo, attesa la disciplina della materia e le procedure e formalità prescritte dalla delibera CIPE del 25 ottobre 1984.

Le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti, relativi alla scelta delle ditte concessionarie, sono state ritenute legittime dai comitati regionali di controllo che hanno valutato la correttezza formale delle stesse nonchè l'obiettiva consistenza delle motivazioni relative alla scelta del concessionario.

In particolare per quanto riguarda la società Italgas-Sud (citata dall'onorevole interrogante) si ricorda che è stata istituita dall'ENI nel 1981 proprio allo scopo di operare nel Mezzogiorno continentale nel quadro della metanizzazione. I suoi azionisti sono l'Italgas (80 per cento) e la SNAM (20 per cento); si tratta quindi di impresa a prevalente partecipazione statale che vanta nel triennio decorso il più elevato numero di realizzazioni riscontrato nel quadro di attuazione del programma; peraltro la predetta società è anche concessionaria del servizio.

Per quanto riguarda la durata della concessione la quasi totalità delle convenzioni stipulate in questo campo da tutti gli operatori del settore hanno carattere trentennale.

Risulta inoltre che la società Italgas-Sud si attiene alla normativa della legge antimafia, che applica nei confronti delle imprese appaltatrici da essa utilizzate per i lavori di posa in opera delle tubazioni.

Con riferimento all'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che i CORECO, cui è demandato il controllo sugli atti dei comuni, per la particolare posizione d'indipendenza che li caratterizza non sono soggetti ad alcun rapporto di supremazia gerarchica da parte delle regioni o delle autorità centrali.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(5 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, se risponde al vero, come riportato da vari giornali – si veda ad esempio «Il Tempo» del 23 aprile 1988 – che l'aereo appoggio israeliano utilizzato per il *raid* terroristico in Tunisia, in occasione dell'assassinio di Abu Jihad a Tunisi, fosse in contatto con l'aeroporto di Ciampino e se della operazione fossero al corrente i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

(4-01558)

(11 maggio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo ha fatto sapere che il giorno 15 aprile 1988 alle ore 23,59 (ora locale) il volo 4X977 Boeing 707 ha stabilito contatto radio con il centro regionale di controllo di Roma-Ciampino.

Dall'esame della documentazione disponibile è risultato che il centro di controllo di Atene ha telefonato al centro di controllo di Roma fornendo tutte le informazioni relative al volo.

Nel corso del primo contatto radio il pilota ha fornito al centro di controllo di Roma dati relativi alla quota (35.000 piedi) ed alla posizione (35 miglia nautiche a sud del punto «Lorno» sull'aerovia A1), nonchè indicazioni sulla rotta programmata che prevedeva anche una manovra di inversione a circa 30 miglia nautiche a sud di capo Carbonara.

Alle ore 00,08 il centro di controllo di Malta veniva informato della presenza del traffico in questione.

Alle ore 00,52 l'aeromobile è stato identificato dal controllo radar di Roma a circa 98 miglia nautiche dal punto denominato «Bular» ed il pilota ha comunicato di volersi dirigere ad altro punto situato a 20 miglia nautiche a sud di capo Carbonara, per poi invertire la rotta.

Alle ore 1,10 il pilota del 4X977 è stato informato che stava per interessare una fascia di spazio aereo riservata ad attività militare (R46) ed il velivolo ha invertito la rotta reinserendosi nello spazio aereo controllato, effettuando una virata a destra e proseguendo lungo il confine degli spazi aerei italo-tunisini.

Alle ore 1,14 il centro di controllo del traffico di Tunisi è stato informato della presenza del volo in questione.

Dal punto denominato «Ritmo» l'aeromobile israeliano ha proseguito il volo regolarmente verso l'aeroporto di «Ben Gurion» percorrendo l'aerovia B21.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo ha infine posto in evidenza che per tutta la durata dell'attività di volo l'aeromobile 4X977 ha usufruito da parte del centro di controllo di Roma di un servizio esclusivamente informativo e che il velivolo stesso ha operato costantemente su acque internazionali e prevalentemente in spazio aereo non controllato.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla caduta nel Mar Piccolo di un elicottero della nave Aliseo in cui ha perso la vita il tenente di vascello Fabiano Terreni:

quali siano state le cause dell'incidente;

per quale motivo siano state necessarie ben otto ore per il recupero della salma, essendo avvenuto l'incidente a 100 metri dalla base del Mar Piccolo e in soli 8 metri d'acqua;

quali manutenzioni fossero state eseguite all'elicottero, dato che solo una mancanza di manutenzioni può spiegare il blocco del motore o della catena di trasmissione.

(4-02156)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – I fattori causali dell'incidente cui fa riferimento l'onorevole interrogante, individuati dalla commissione d'inchiesta, ipotizzano l'errore del pilota, senza escludere un improvviso malore, oltre alla concausa di particolari condizioni metereologiche (orizzonte non distinto, mare a specchio).

Nulla è emerso relativamente a fattori tecnici.

È in corso l'attività istruttoria della magistratura ordinaria.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla misteriosa morte del giovane carabiniere Franco Pischedda, abitante a Ponte a Moriano (Lucca), che sembra si sia suicidato, quali siano state le risultanze dell'inchiesta: infatti la versione ufficiale che asserirebbe trattarsi di una disgrazia ha suscitato gravi dubbi.

(4-02385)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. – L'esito delle indagini esperite in merito al decesso del carabiniere Franco Piscedda è stato riferito all'autorità giudiziaria, che non si è ancora pronunciata.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere come si sia svolta la vicenda del giovane Andrea Gasparini, soldato di leva alla caserma «Osoppo» di Udine, tenuto conto:

che il giorno 16 ottobre 1988 Andrea Gasparini, mentre eseguiva addestramento al combattimento nella palestra della caserma, durante un esercizio si procurava un trauma distorsivo al ginocchio sinistro;

che egli non veniva condotto al pronto soccorso ma lasciato per otto giorni esatti nell'infermeria della caserma, dove un tenente medico lo visitava, per poi essere portato all'ospedale militare di Udine, dove veniva visitato da un medico ortopedico che, non potendo emettere una diagnosi precisa, praticava al militare una iniezione sull'arto che aveva il muscolo teso (per i molti giorni trascorsi disteso a letto con forti dolori al ginocchio), per poter fare una ingessatura a doccia;

che veniva poi ricondotto all'infermeria della caserma, dove i genitori andavano a prenderlo, in data 28 ottobre 1987, per farlo curare da un medico di fiducia;

che quando i genitori sono andati in caserma nessun superiore, nonostante le loro richieste, si è curato di farsi vedere;

che all'ospedale al Mare di Lido-Venezia al Gasparini era praticata un'artografia, che è risultata incerta, rimaneva ingessato per 20 giorni, veniva

poi sottoposto ad ulteriori terapie, ma senza successo, e quindi ad una nuova artografia, che finalmente forniva la risposta esatta: il menisco era rotto;

che a questo punto era portato dai genitori da uno specialista ortopedico, il dottor Stefano Bonaga, il quale decideva per l'artoscopia il 28 dicembre 1987;

che nel frattempo i genitori, per non far rimanere menomato il figlio, cercavano di praticare tutte le cure del caso, anche se l'ufficiale medico militare, che veniva reiteratamente a casa per controllo, era autorizzato a concedere solo cinque giorni di licenza di convalescenza alla volta per i quali, inoltre, i genitori dovevano pregarlo e correre avanti e indietro al presidio militare di Venezia;

che il ragazzo è stato operato a Padova, subendo prima dell'operazione varie iniezioni spinali (delle quali porta ancora le conseguenze);

che il giorno 30 dicembre 1987 un superiore del militare della caserma «Osoppo» telefonava ai genitori, dopo una loro lettera in cui si raccontava l'accaduto, per comunicare ai genitori che era noto che quanto era accaduto era dovuto a causa di servizio e che il conseguente modello «C» sarebbe stato da loro compilato prima del congedo;

che dopo l'operazione i genitori hanno dovuto sopportare forti spese per portare il ginocchio del ragazzo quasi a posto, anche perchè, quando è dovuto rientrare in caserma il 5 aprile 1988, dopo gli sforzi al ginocchio dovuti al viaggio, egli è arrivato col ginocchio arrossato;

che, ripreso servizio in caserma a Udine, i superiori hanno preso nota che il fante non poteva più espletare il servizio militare in pieno e l'hanno destinato ai servizi ausiliari;

che dal giorno dell'incidente al ritorno in caserma, al fante non è stata versata una lira (secondo una dichiarazione dei responsabili della caserma: «riposo patria»);

che così, dopo che i genitori si erano accollati ingenti spese per visite specialistiche, viaggi e tempo, non hanno visto riconosciuta nemmeno la causa di servizio dell'incidente.

L'interrogante chiede infine di conoscere:

se non si ritenga assolutamente indecoroso il trattamento subìto dal fante Andrea Gasparini, lesivo della dignità del soldato e dei diritti dei familiari, sprezzante di ogni doverosa cura per i dipendenti, gravemente scorretto dal punto di vista amministrativo;

quali immediati provvedimenti disciplinari si intenda adottare.

(4-02388)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. - Il 16 ottobre 1987 durante un addestramento il giovane Andrea Gasparini riportava un trauma al ginocchio sinistro che, in un primo momento, era risultato di lieve entità, tanto che il direttore del servizio sanitario aveva disposto il ricovero del militare nell'infermeria del Corpo affinchè venisse curato ambulatorialmente. Il 23 ottobre, tuttavia, a seguito del perdurare della sintomatologia, il militare veniva ricoverato all'ospedale militare di Udine, dove i sanitari, dopo aver immobilizzato l'arto con un apparecchio gessato, gli concedevano una licenza di convalescenza di 20 giorni.

Successivamente il giovane veniva ricoverato più volte all'ospedale militare e all'ospedale civile di Padova, presso il quale, il 28 dicembre 1987,

veniva sottoposto ad intervento chirurgico per meniscopatia al ginocchio sinistro.

Nel complesso, il Gasparini usufruiva di 80 giorni di licenza di convalescenza concessi dall'ospedale militare di Padova e di 51 giorni di riposo concessi dagli ufficiali medici del comando militare di presidio di Venezia.

Il 5 aprile 1988, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, lo stesso rientrava al Corpo.

Per quanto riguarda la visita effettuata dai genitori del militare il giorno 28 ottobre 1987 presso la caserma «Osoppo», non è emerso che gli stessi abbiano chiesto di conferire con il comandante di gruppo o con altri ufficiali del reparto, nè che i «superiori» abbiano mancato di sensibilità nei loro riguardi.

Dall'esame dell'intera vicenda è stata rilevata l'inosservanza di norme matricolari ed amministrative, da parte del dirigente del servizio sanitario della caserma «Osoppo» e del comandante della 4ª compagnia fucilieri «Aquileia», concretatasi nella mancata compilazione del modulo che avrebbe consentito il tempestivo riconoscimento della causa di servizio per l'infortunio subìto dal militare.

Per tali inadempienze, il comandante della compagnia è stato perseguito disciplinarmente, mentre nei confronti dell'ufficiale medico non si è potuto fare altrettanto, in quanto già congedato.

Peraltro, il giovane è stato invitato, per iscritto, a presentare domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. La domanda, a tutt'oggi, non risulta pervenuta.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 2 aprile 1988 moriva presso l'ospedale civile di Cassino Fabio De Benedictis di diciannove anni, che svolgeva il servizio di leva presso l'80° battaglione «Roma» di stanza a Cassino;

che Fabio De Benedictis, chiamato alle armi il 10 marzo 1988, veniva trasferito a Cassino dal CAR di Ascoli Piceno per mancanza di posti;

che il 26 marzo il giovane accusava malessere con febbre, tanto che non veniva sottoposto alla vaccinazione meningococcica;

che il 28 marzo, permanendo lo stato febbrile, otteneva un giorno di riposo in branda;

che il 29 marzo, nonostante lo stato del giorno precedente, veniva inviato al poligono di tiro;

che il 30 marzo, senza tenere conto di quanto era accaduto in precedenza, veniva sottoposto a vaccinazione meningococcica;

che il 31 notte accusava malessere generale con stato febbrile e la mattina successiva veniva ricoverato nella infermeria della caserma mediante il trasporto con l'ambulanza;

che la sera del 31 marzo le sue condizioni si aggravavano ed il medico di guardia nella infermeria della caserma gli praticava una iniezione di novalgina, senza appurare se il militare potesse sopportarla;

che la mattina seguente, alle ore 3 circa, le condizioni del De Benedictis si aggravavano ulteriormente e veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Cassino, dove moriva poco dopo,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il medico in servizio presso la caserma, pur conoscendo le reali condizioni di salute del militare ed essendo a conoscenza che la vaccinazione meningococcica non poteva essere effettuata in presenza di febbre, abbia deciso egualmente di sottoporre Fabio De Benedictis a vaccinazione;

per quale motivo non siano state apprestate immediatamente tutte le cure del caso al De Benedictis e perchè in precedenza, perdurando lo stato febbrile, non si sia ritenuto di iniettare un antibiotico;

per quale motivo il medico non abbia redatto una cartella clinica relativa a Fabio De Benedictis;

per quale motivo, immediatamente dopo la morte del De Benedictis, alti ufficiali (un generale) abbiano convocato presso gli uffici gli amici del morto ed abbiano preteso ed ottenuto una dichiarazione dalla quale risulterebbero cose e situazioni diametralmente opposte, così facendo sostituendosi al giudice naturale;

quali siano attualmente le iniziative predisposte per la tutela dei militari di leva;

quali iniziative siano state prese nei confronti di coloro che hanno tenuto un comportamento di ingiustificabile leggerezza;

quali notizie il Ministro della difesa abbia ricevuto sull'*iter* giudiziario determinatosi a seguito del tragico episodio.

(4-02427)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. – Il giovane Fabio De Benedictis, sottoposto a visita di leva-selezione il 18 giugno 1986, fu giudicato idoneo con un profilo sanitario ridotto a causa di una lieve obesità, di una pregressa frattura della tibia sinistra guarita senza esiti funzionali e di un modico piattismo plantare. Nell'anamnesi il De Benedictis non fece cenno ad altre patologie in atto o pregresse; in sede di pre-chiamata non richiese visita medica.

Alla visita medica di incorporamento non accusò particolari infermità e l'obiettività clinica fu completamente negativa, ad eccezione di un eccesso ponderale di grado lieve.

Il 30 marzo 1988 il De Benedictis, essendo stato riconosciuto idoneo, fu sottoposto alla prescritta vaccinazione antimeningococcica. Sul registro delle vaccinazioni non risulta che lo stesso abbia riferito particolari condizioni quali una diatesi allergica o una temperatura febbrile in atto che controindicassero l'inoculazione.

Il 31 marzo il De Benedictis usufruì regolarmente del riposo prescritto per la vaccinazione antimeningococcica. Risulta inoltre che la sera dello stesso giorno si recò, in libera uscita con alcuni commilitoni, in un locale pubblico di Cassino, ove sembra abbia consumato una abbondante cena durante la quale avrebbe bevuto vino, birra e superalcolici.

Alle ore 7 del 1° aprile, il De Benedictis chiese visita medica ed essendo stata riscontrata una temperatura febbrile (38,5°), fu immediatamente ricoverato dall'ufficiale medico in infermeria. La diagnosi di ingresso fu «sindrome influenzale».

Il militare, come trascritto in cartella clinica dell'infermeria, accusò: «astenia, discreta cefalea associata ad algie diffuse agli arti inferiori insorte da alcune ore. Non riferisce allergia a qualsiasi tipo di farmaci». L'obiettività clinica riscontrata fu del tutto negativa.

Fu praticata terapia antipiretica (una fiala di Novalgina).

Alle ore 12 la temperatura fu di 38°; alle 16 di 38,3°; alle 20 di 39° (venne somministrata altra Novalgina).

La pressione arteriosa registrò i valori di 120/70.

Alle ore 23,15 l'ufficiale di servizio sottopose il militare ad ulteriore visita medica, riscontrando condizioni cliniche stazionarie, e non notando alcunchè di particolare nell'infermo.

Alle ore 2,45 del 2 aprile l'ufficiale medico di servizio, constatato l'aggravamento del quadro clinico, la presenza di lieve dispnea e di lesioni dermatologiche diffuse provvedeva al ricovero d'urgenza all'ospedale civile di Cassino.

Tale ricovero avveniva alle ore 3,15 tramite ambulanza con medico a bordo.

Alle ore 4,55 si verificava l'*exitus* per arresto cardiaco irreversibile.

Immediatamente dopo la morte del militare, il comando della regione militare centrale disponeva l'effettuazione di un'inchiesta sommaria, affidata al generale medico Raffaele Agresta.

L'ufficiale inquirente ha redatto un rapporto riassuntivo del fatto, in base agli elementi acquisiti e alle prove testimoniali raccolte (tra cui le dichiarazioni spontanee di alcuni commilitoni del fante deceduto).

L'ufficiale inquirente, nell'espletamento del proprio mandato, non si è sostituito, nè lo poteva, al giudice naturale sia per la diversità delle funzioni sia per l'ambito della propria competenza, limitato alla sola sfera tecnico-amministrativa.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, in data 3 novembre 1988, ha inviato comunicazione giudiziaria nei confronti del sottotenente medico Menicucci Alessio per il reato di omicidio colposo in ordine all'evento in questione.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione alla morte del nuovo solista delle Frecce tricolori, tenente colonnello Paolo Scoponi, quale sia stata la dinamica dell'incidente;

quali fossero le norme di sicurezza in vigore per le figure acrobatiche e, in particolare, la minima distanza dal suolo da rispettare;

quali fossero le condizioni del velivolo e, in particolare, le capacità di reazione;

quale sia stato l'esito della ultima ispezione ministeriale alle Frecce tricolori per il controllo delle condizioni psico-fisiche dei piloti;

se questo ultimo incidente (l'ennesimo di una lunga serie), che, se si fosse verificato durante una manifestazione, avrebbe provocato numerosi morti tra i civili, non suggerisca finalmente la chiusura del reparto, che è

diventato simbolo di inutili lutti mentre non serve in alcun modo alla difesa del paese.

(4-02642)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In merito al tragico incidente di volo occorso al tenente colonnello pilota Paolo Scoponi, si precisa quanto segue.

L'ufficiale, destinato ad assumere l'incarico di comandante del 313° Gruppo pattuglia acrobatica nazionale, svolgeva il normale addestramento acrobatico del Gruppo, addestramento che, peraltro, non costituiva per lo stesso una esperienza nuova, avendo già svolto notevole attività di volo acrobatico sulla medesima macchina, quale collaudatore del Reparto sperimentale di volo dell'Aeronautica militare.

La misura di sicurezza, fondamentale nel volo acrobatico, è rappresentata dal livello di addestramento, che, nel caso del tenente colonnello Scoponi, era elevatissimo e non dalla quota del velivolo che, di per sè, non è significativa; va sottolineato, comunque che, dalle prime risultanze, il pilota volava al di sopra della quota necessaria per compiere manovre più complesse di quella in esecuzione.

L'inchiesta tecnico-formale sull'incidente è ancora in corso. Non è possibile quindi anticipare le conclusioni circa le cause dell'evento. Le condizioni del velivolo, come quelle di tutti i velivoli autorizzati al volo, che sono controllate prima di ogni volo, risultavano in piena efficienza.

L'Aermacchi MB. 339 in dotazione, impiegato nelle scuole di volo, non è particolarmente impegnativo; è versatile e risponde prontamente ai comandi.

Per quanto concerne «l'esito dell'ultima ispezione ministeriale alle Frecce tricolori per il controllo delle condizioni psico-fisiche dei piloti» si fa presente che tutti i piloti della Pattuglia acrobatica nazionale dopo l'incidente di Ramstein sono stati sottoposti – al fine di verificare le eventuali ripercussioni psico-fisiche determinate dall'evento – a visita di controllo straordinaria presso l'istituto medico legale della prima regione aerea, riportando la piena idoneità psico-fisica.

Il tenente colonnello Scoponi, assegnato alla Pattuglia acrobatica nazionale successivamente, aveva superato tutti i previsti controlli psico-fisici presso il predetto istituto il 30 giugno 1988, in occasione della visita di controllo ordinaria.

La manovra eseguita dal tenente colonnello Scoponi al momento dell'incidente si sviluppava lungo l'ipotetico «asse di manifestazione» che è posizionato lontano dagli spettatori e quindi non avrebbe potuto in ogni caso provocare danni anche se effettuata durante una manifestazione pubblica.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

quale sia stata la dinamica degli eventi che hanno portato al suicidio del giovane Giancarlo De Montis il 13 dicembre 1988 presso l'ospedale del Celio;

perchè sia stato necessario ricoverare il giovane De Montis all'ospedale civile San Giovanni e se ciò dipenda da gravi carenze dell'ospedale militare del Celio.

(4-02643)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Verso le ore 14,20 del 12 dicembre 1988 il militare De Montis, precedentemente ricoverato, il 6 dicembre 1988, presso il 2° reparto «trauma» dell'ospedale Celio in Roma, per effettuare la fisioterapia a seguito di «esiti di frattura tibia e perone destri consolidata», subíta nella vita civile, veniva dimesso quale «idoneo al Corpo».

Alle ore 16,20 dello stesso giorno, il De Montis veniva rinvenuto, da due operai di una ditta operante all'interno del nosocomio, in posizione prona sul selciato del padiglione di degenza dei reparti 1° «medicina» - 2° «trauma», in prossimità dell'entrata di servizio.

Su intervento dell'ufficiale medico di guardia il militare, che respirava a fatica e presentava fuoriuscita di sangue dalla bocca e dal naso, veniva trasferito prima alla sala di rianimazione dello stesso Celio e, successivamente, a mezzo ambulanza, alla divisione craniolesi dell'ospedale San Giovanni – constatata l'esigenza di un esame TAC – per poter accertare le caratteristiche del trauma cranico ed in considerazione che tale nosocomio era il solo appositamente attrezzato.

Il giovane, cui venivano riscontrati «trauma cranico, ecchimosi e contusioni alla regione frontale, perdita di sangue, asimmetria pupillare e stato di coma di 2° grado», decedeva verso le ore 2,10 del giorno successivo 13 dicembre.

Sull'evento sta indagando la procura della Repubblica di Roma.

In assenza di testimonianze dirette, l'ipotesi più attendibile è che il giovane si sia volontariamente gettato dalla finestra del bagno del 2° reparto «trauma» (trovata aperta), sita ad una altezza di 8-9 metri.

I motivi del gesto sembrano da ricollegare ai difficili rapporti del De Montis con il padre che – in una dichiarazione fornita dal militare in occasione di un colloquio avuto precedentemente con il comandante del 3° battaglione g. «Guardie» di Orvieto, dove aveva svolto il proprio addestramento – veniva descritto come «persona mentalmente disturbata» e già sottoposta a ricoveri in luogo di cura.

In uno scritto del De Montis, ritrovato dopo il decesso tra i suoi effetti personali e successivamente posto sotto sequestro dal procuratore della Repubblica di Roma, che indaga sull'evento, risultano riportate alcune frasi con cui il giovane descrive il suo prossimo suicidio.

L'inchiesta sommaria esperita in merito all'evento non ha evidenziato elementi ricollegabili al servizio militare svolto dal De Montis, nè responsabilità alcuna a carico di personale militare.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che nel rispondere alla interrogazione 4-01680, concernente la richiesta di conoscere i motivi per

cui gli ammiragli Strigini, Benedetti e Spinozzi sono rimasti per molto tempo senza incarico, il Ministro della difesa ha affermato, semplicisticamente, che i suddetti ufficiali ammiragli sono stati già da tempo provvisti di incarico, si chiede di conoscere:

se sia noto che, ad esempio, l'ammiraglio di squadra Strigini, dopo esser rimasto per più di un anno senza incarico, è stato impiegato, come direttore generale di Maripers, solo recentemente, allorchè l'ammiraglio Carlo Alberto Vandini è stato inviato a Taranto a dirigere quell'alto comando periferico. Non sembra irrilevante inoltre precisare che l'alto ufficiale, in tale posizione, ha usufruito del trattamento di missione che, se non scorretto sul piano giuridico, è pur sempre sindacabile sotto il profilo morale;

se una tale situazione debba considerarsi ottimale per l'utilizzazione del personale, tenendo presente anche che il personale che viene a beneficiare di tale posizione riveste, nella stragrande maggioranza dei casi, il grado di ammiraglio e quindi interessa persone che sono destinate a rivestire delicatissimi incarichi nei quali la trasparenza fa sempre e comunque aggio sulla efficienza.

(4-02731)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - L'ammiraglio Strigini, prima di essere nominato direttore generale di Maripers, ha assolto presso lo Stato maggiore della Marina l'incarico di coordinare importanti ed urgenti studi sulla «organizzazione logistica» e sulla «valutazione del personale».

Il trattamento di «missione» percepito dall'ammiraglio per il trasferimento da La Spezia a Roma è quello di «trasferimento» previsto per i militari che vengono movimentati da una sede all'altra, in applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100.

Nessun rilievo, pertanto, può essere mosso in ordine alla posizione amministrativa dell'alto ufficiale.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione al suicidio del giovane Armando Laurenza, avvenuto presso l'autoreparto Nomentano il 1° gennaio 1989:

quali fossero i turni di servizio a cui era soggetto il personale, in particolare se dopo 800 chilometri di marcia venissero concesse 24 ore di riposo e se dopo sei giorni di servizio da autiere venisse effettuata anche la guardia di 24 ore;

se si siano verificati casi in cui il personale è stato reimpiegato dopo solo tre ore di sonno.

(4-02768)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Tutti i militari di truppa effettivi al 10° autogruppo concorrono ai servizi di reparto e di caserma secondo una turnazione che

per ciascun militare si ripete mediamente ogni 20 giorni. La ripetitività del servizio in giorno festivo può avvenire a distanza di circa 5 mesi.

Al termine di un servizio trasporto su lungo tragitto (ad esempio, 800 chilometri), al personale (1° e 2° conduttore) viene concessa, come da normativa, una giornata di riposo.

Per quanto riguarda l'autiere suicidatosi, si informa che questi era effettivo al reparto da 58 giorni e, allorchè era stato «comandato di guardia», aveva effettuato l'ultimo servizio alla guida di autovettura cinque giorni prima.

Si soggiunge, infine che, salvo il caso eccezionale di emergenza operativa, nessun militare di truppa è reimpiegato dopo solo tre ore di sonno.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere lo stato della pratica di ricongiunzione dei contributi del signor Tarenti Mauro, nato a Milano il 26 luglio 1948. La vecchia posizione INPS è la n. 480726491411407, la nuova è la n. LAL30MA35 e la lettera di ricongiunzione è del 24 marzo 1982.

(4-02770)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si comunica all'onorevole interrogante che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, presentata dal signor Mauro Tarenti, è stata di recente definita dalla sede INPS di Milano e che i dati, concernenti i contributi da trasferire, saranno tempestivamente trasmessi dalla predetta sede all'amministrazione interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

1) che il pastore Gregorio Ciancagnoni, abitante in via Rocca Torena 64 a Roma ha avanzato domanda per avere in concessione un piccolo appezzamento di terreno nell'ippodromo militare di Tor di Quinto per far pascolare un centinaio di pecore, essendo venuto meno il terreno che aveva in concessione fino ad allora;

2) che tale possibilità gli è stata negata dal comandante del centro ippico in base alla teoria secondo cui «pecore e cavalli non possono essere convicini»;

3) che il Ministro della difesa *pro tempore*, onorevole Spadolini, interessò della questione il Genio lavori militari di via Todi in Roma,

l'interrogante chiede di sapere per quali reali motivi non si vuole concedere un piccolo tratto dell'ippodromo di Tor di Quinto, che ha un'estensione enormemente sovrabbondante rispetto ai bisogni, dato anche che i cavalli ormai non servono più per le cariche di cavalleria ma soltanto per le parate e considerato che in un mondo in cui ci si preoccupa della possibilità di convivenza tra Stati armati di bombe atomiche sembra possibile realizzare anche la convivenza tra pecore e cavalli in ambito militare.

(4-02831)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – La conformazione dell'ippodromo militare di Tor di Quinto con ostacoli e piste per corsa, che necessita di una particolare e qualificata manutenzione quale quella assicurata dalla Scuola militare di equitazione, non consente di accogliere istanze di concessioni agricole, come ad esempio quella del signor Gregorio Ciancaglioni.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'ufficio del personale della Banca popolare di Sondrio, appreso da un quotidiano nazionale («La Repubblica») della adesione del signor Massimo Mariotti (dipendente della Banca presso la sede di Milano) ad un appello che invitava personalità della cultura, lavoratori e cittadini a dichiarare la propria scelta omosessuale, inviava al signor Mariotti una prima lettera (in data 6 luglio 1988) in cui si suggeriva: « ...nel reciproco interesse, di astenersi dall'assumere atteggiamenti che possono nuocere, direttamente o indirettamente, al buon nome di questa azienda bancaria che le dà occupazione»;

che il signor Mariotti in risposta (lettera del 14 luglio 1988) sottolineava che le contestazioni avanzategli erano in contraddizione col precetto di cui all'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori;

che, avendo riconosciuto il signor Mariotti in una fotografia riprodotta dal quotidiano «La Repubblica» (9-10 ottobre 1988) in occasione di una manifestazione, l'ufficio del personale inviava al dipendente una ulteriore lettera (17 ottobre 1988) in cui si affermava che il comportamento «...comporta ovviamente gravissimo danno a questo istituto, particolarmente in relazione ai rapporti che scaturiscono con il pubblico in funzione delle mansioni svolte»;

che, dopo incontri tra rappresentanti della Banca popolare di Sondrio, il rappresentante del sindacato provinciale della F.A.B.I. di Milano e il signor Mariotti, non ritenendo valide le argomentazioni del signor Mariotti (essere dipendente della Banca popolare di Sondrio non può discriminare in alcun modo l'impegno politico e sociale di un cittadino), l'ufficio del personale inviava un'ultima perentoria lettera (21 novembre 1988) in cui si comunica che dal 23 novembre 1988 « ...viene inflitta sanzione disciplinare di 5 giorni di calendario di sospensione dal servizio e dalla retribuzione... »,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga ammissibile il comportamento e l'azione della Banca popolare di Sondrio che viola apertamente i più elementari diritti costituzionali di ogni cittadino della nostra Repubblica;

se ritenga lecito che l'assunzione o il mantenimento del posto di lavoro debba essere vincolato e discriminato sulla base delle convinzioni e scelte politiche, culturali e personale del lavoratore, come si evidenzia con chiarezza in questo caso, poichè il signor Mariotti, nell'esplicazione della sua attività di lavoro presso la Banca popolare di Sondrio, ha sempre rispettato tutti gli obblighi di legge e di contratto e mai, in tal senso, gli è stato contestato alcunchè.

(4-02886)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si informa l'onorevole interrogante che il pretore di Milano - a cui il signor Massimo Mariotti si era rivolto per ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli dalla Banca popolare di Sondrio a causa della sua partecipazione ad una manifestazione di omosessuali, promossa dall'ARCI-gay in data 14 febbraio 1989, ha dichiarato cessata la materia del contendere poichè l'istituto in questione aveva provveduto a revocare la sanzione stessa.

Il pretore, inoltre, ha condannato l'istituto bancario al pagamento delle spese legali sostenute dal signor Mariotti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere quando, come e in che termini intenda intervenire per risolvere la situazione dell'ufficio di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di Milano. La situazione è diventata ormai insostenibile sotto tutti gli aspetti e per migliore comprensione del Ministro la si ricapitola nei seguenti termini:

l'organico dell'ufficio è composto da sette magistrati, un cancelliere e cinque segretari;

i magistrati sono: il presidente, dottor Danzi, che coordina l'ufficio, i dottori Maisto, Gorra, Vitali, Piccinni, che si devono occupare delle carceri di Opera, San Vittore (semi-liberi e regime ordinario), Lodi, Monza, Desio, Rho e Cassano D'Adda, la dottoressa Ceriotti, per le carceri di Varese, Como, Lecco, Busto, Gallarate, Sondrio e Tirano e il dottor De Burgis per le carceri di Pavia, Volterra, Vigevano;

la conseguenza di un simile onere di lavoro comporta, di fatto, l'abbandono della popolazione carceraria, per un lavoro a scartamento ridotto, ed un ritardo endemico sulla definizione di tutte le istanze che giungono al tribunale.

L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro non si renda conto che i ritardi ministeriali ricadono sulla credibilità dei magistrati incolpevoli e sulla pelle di chi vede calpestati diritti sacrosanti acquisiti dopo aver scontato anni di galera.

(4-02930)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Le esigenze di potenziamento degli organici presso il tribunale di sorveglianza di Milano saranno valutate e, in quanto possibile, soddisfatte, nell'ambito della ripartizione delle unità in aumento (105 per l'anno 1990 e 26 per l'anno 1991), di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 32, concernente l'ampliamento dei ruoli organici di tutto il personale con esclusione di quello dirigenziale, dell'ex carriera direttiva e del personale UNEP.

Infatti si è resa indispensabile l'utilizzazione delle 329 unità in aumento di magistrati, previste da detta legge per l'anno 1989, per far fronte alle eccezionali esigenze di alcuni uffici giudiziari (in particolare della Sicilia e della Calabria), delle procure della Repubblica presso le preture circondariali di nuova istituzione, nonchè di alcune di quelle procure della Repubblica con sede nei capoluoghi non provinciali, in cui le funzioni requirenti proprie dei nuovi uffici di procura saranno esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Appare utile aggiungere che è in corso di elaborazione presso questo Ministero uno schema di provvedimento legislativo (decreto-legge - disegno di legge) concernente l'aumento del ruolo organico della magistratura di 550 unità.

Quanto al personale diverso da quello di magistratura, è da rilevare che con decreto ministeriale 2 febbraio 1989, per quanto riguarda gli assistenti giudiziari, e con decreto ministeriale 27 febbraio 1989, per quanto riguarda i dattilografi, sono state ripartite le unità in aumento, previste per le dotazioni organiche dei profili di assistente giudiziario (1.500) e di dattilografo (2.500) di cui al decreto-legge 23 gennaio 1989, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.

In particolare, al tribunale di sorveglianza di Milano sono state attribuite 2 unità di assistente giudiziario e 3 unità di dattilografo.

Un ulteriore potenziamento di detto personale, potrà, se possibile, trovare attuazione con la prossima ripartizione delle unità in aumento delle dotazioni organiche dei profili professionali di assistente giudiziario e di dattilografo (230 unità, per l'anno 1989; 73 unità per l'anno 1990; 18 unità per l'anno 1991 di assistente giudiziario; 156 unità per l'anno 1989, 20 unità per l'anno 1990 e 12 unità per l'anno 1991 di dattilografi) di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 32, già citata.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(8 maggio 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in base alla legge n. 426 del 6 ottobre 1988 (decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323) l'assessore all'educazione del comune di Milano ha elaborato un piano di razionalizzazione della rete scolastica;

che l'ufficio di presidenza del consiglio di zona 9 in merito a questo piano ha proposto la chiusura della scuola elementare di via Bussero;

che il consiglio di circolo del plesso di via Bussero sostiene che il bacino di utenza fornisce un numero di bambini frequentanti tale da giustificare il servizio fornito ed è stato consultato solo dopo aver chiesto ufficialmente un incontro con il consiglio di zona 9;

che anche in sede d'incontro il consiglio di zona 9 ha mantenuto la sua posizione, non tenendo conto nè dell'esistenza dell'utenza nè del parere contrario di tutti gli organi di gestione democratica come il consiglio di circolo, il consiglio di distretto, le direzioni didattiche e le presidenze delle scuole di zona,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire per fare chiarezza. È infatti inammissibile la soppressione di scuole elementari in presenza di utenza, soprattutto considerando il ruolo di socializzazione e aggregazione indispensabile per la crescita individuale e collettiva che la scuola da sempre rappresenta in un quartiere.

(4-02961)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il piano di ristrutturazione dei circoli didattici della provincia di Milano, per l'anno scolastico 1989-90, approvato con decreto del 24 marzo 1989, non prevede la soppressione della scuola elementare di via Bussero di Milano.

Le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, pertanto, possono ritenersi superate.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(28 aprile 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che l'Associazione socio-culturale cerretese ha inviato al Presidente del Consiglio il seguente messaggio: «L'Associazione socio-culturale cerretese, riunita in un pubblico convegno sul brigantaggio nel Mezzogiorno tenuto a Cerreto Sannita il giorno 28 gennaio 1989, sollecita con unanime consenso dei partecipanti un vostro urgente intervento presso il Ministero della difesa affinchè disponga che i fondi archivistici conservati presso l'ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito in Roma, relativi alla repressione del brigantaggio negli anni 1860-1870, catalogati G 11 e G 3, siano messi a disposizione, senza alcuna riserva, ai ricercatori interessati. Inoltre, si chiede che vengano adempiute rigorosamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che prevedono il trasferimento dei suddetti fondi all'Archivio centrale dello Stato», l'interrogante chiede di sapere quali siano state le determinazioni prese in fatto di apertura degli archivi storici militari e del rispetto delle norme di legge.

(4-03012)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

I fondi archivistici, conservati dall'ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito relativi alla repressione del brigantaggio negli anni 1860-1870, sono da tempo a disposizione di studiosi e di ricercatori.

Si precisa, però, che i documenti suddetti sono attualmente oggetto di una attenta opera di riordino e di studio, finalizzati ad una eventuale

pubblicazione in virtù dell'interesse che l'argomento sta suscitando nel mondo accademico.

Pertanto, la consultazione della documentazione in questione sarà, per qualche tempo, sospesa, salvo naturalmente per le sole esigenze urgenti e motivate di storici di chiara fama.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

RANALLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'impresa incaricata di seguire i lavori di restauro della infermeria presidiaria di Civitavecchia ha espiantato gli alberi e devastato il giardino situato dopo il grande portale d'ingresso, distruggendo un insieme arboreo e ornamentale, connesso inscindibilmente al corpo della infermeria;

che l'impresa ha demolito anche un tratto delle mura del Sangallo;

che questi fatti stanno localmente suscitando proteste e indignazione, chiamando in causa la responsabilità della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali del Lazio,

l'interrogante chiede di sapere se, verificata la situazione, il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire una spiegazione esauriente dell'accaduto, chiarendo soprattutto con quali metodologie l'impresa doveva procedere ai lavori e perchè la sovrintendenza non abbia vigilato, com'era suo dovere, sulla esecuzione dei lavori.

(4-02838)

(6 aprile 1989)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

L'area di cui trattasi, di proprietà del demanio militare, è costituita da una striscia di terreno di forma rettangolare pari a circa 1.500 metri quadrati. Essa costituisce il distacco dai confini tra la ex infermeria presidiaria e la strada pubblica.

Tale area non è stata mai attrezzata a giardino pubblico oppure aperta al pubblico.

Si fa presente che l'ex infermieria presidiaria risulta ubicata nell'antico centro storico di Civitavecchia di fronte alla sede del comando territoriale dei carabinieri.

L'immobile di cui in oggetto dopo gli ultimi eventi bellici è rimasto abbandonato. Il tempo e le intemperie ne hanno minacciato la sua integrità rendendolo fatiscente, tanto da metterne in pericolo la pubblica incolumità. La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma ha ritenuto di intervenire nel recupero funzionale di un bene così storicamente importante per il godimento della cittadinanza.

All'atto della consegna temporanea dell'immobile in questione alla predetta soprintendenza, mediante regolare verbale redatto da un funzionario del demanio militare, coadiuvato da un maresciallo del presidio militare di Civitavecchia, l'area libera dalla costruzione risultava interamente invasa da rovi, piante urticanti, arbusti selvatici ed infestanti di acacia il cui fusto non superava i 10 centimetri di diametro alla base. Queste ultime piante

erano ricoperte da pericolosissime spine che non permettevano una facile ricognizione dei luoghi.

L'accesso al fabbricato da parte dei tecnici incaricati alle operazioni di consegna temporanea è quindi avvenuto con difficoltà.

Per procedere successivamente all'impianto del cantiere per le opere di consolidamento statico che la soprintendenza deve eseguire per il recupero funzionale di detto immobile con i fondi della legge n. 449 del 1987 la prima operazione fu quella di bonificare l'area anzidetta.

Gli arbusti di acacia che non interferivano con le attrezzature e le operazioni di cantiere sono stati lasciati sul posto opportunamente potati in attesa di un futuro intervento.

Due piante di acacie il cui fusto superava i 10 centimetri di diametro, pur trovandosi radicate in posizione strategica per il cantiere, sono state lasciate sul posto.

Da quanto sopra esposto è facile rilevare che la soprintendenza non ha abbattuto nessuna pianta nè secolare nè rara, nè tantomeno ha devastato alcun giardino mai esistito.

In proposito il giorno 9 febbraio 1989 funzionari della predetta soprintendenza hanno preso contatti con il sindaco di Civitavecchia e alla presenza dell'assessore Alfio Insolera ed Ezio Calderai hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse.

Il sindaco ha invitato l'assessore Insolera a recarsi sul posto assieme al funzionario della soprintendenza al fine di eliminare ogni eventuale dubbio e provvedere successivamente ad una rettifica dei fatti erroneamente riportati e denunciati dal «Messaggero».

Infine, per quanto si riferisce alla presunta demolizione di una parte di muro rinascimentale, l'architetto Bernardo Meli della soprintendenza, quale direttore dei lavori dell'ex infermeria presidiaria di Civitavecchia, ha mostrato al sindaco ed agli assessori anzidetti la documentazione fotografica allegata agli atti eseguita prima dell'intervento ove si dimostra l'infondatezza anche di quest'ultimo episodio.

Si tratta infatti della stamponatura di un varco recente ove insisteva una putrella di ferro che fungeva da piattabanda.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

SALVATO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che, nonostante autorevoli prese di posizione di esponenti della cultura nazionale ed internazionale, la decisa contrarietà di tante associazioni e l'allarme lanciato da ultimo dal Consiglio d'Europa, il comune di Pompei intende insistere nella realizzazione del progetto della circumarcheologica, da più parti definito «un vero scempio»;

considerato:

che l'interrogante, fin dalla scorsa legislatura, ha denunciato in una interrogazione presunte irregolarità nell'approvazione della delibera relativa a questo progetto;

che lo stesso CIPE con superficialità e senza i necessari approfondimenti ha deciso il finanziamento del progetto;

che utili alternative viarie possono essere realizzate in altre zone,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire ai seguenti fini:

a) adottare un provvedimento di vincolo dell'intera zona;

b) stabilire uno stanziamento straordinario per avviare una campagna di scavi nell'area interessata;

c) creare una fascia archeologica di difesa a ridosso delle mura.

(4-01406)

(7 aprile 1988)

RISPOSTA. – L'intero territorio del comune di Pompei è sottoposto a vincolo paesaggistico sin dal 1961 (decreto ministeriale 27 ottobre 1961) e più recentemente con decreto ministeriale 28 marzo 1985 di inibizione di modifiche territoriali per una fascia di 700-800 metri attorno all'area degli scavi e globalmente a norma dell'articolo 1, lettera *m*), della legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta «legge Galasso») quale area di eminente interesse archeologico.

Da quanto sopra discende che nessun atto pubblico o privato possa prescindere dagli obblighi derivanti dalle leggi n. 1497 del 1939, n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 a norma delle quali il territorio pompeiano è sottoposto a tutela archeologica e ambientale.

Per quanto concerne la strada detta Circumarcheologica, il Ministero si è espresso negativamente già con nota n. 3128 dell'11 dicembre 1985 in cui comunicava l'avviso che il progetto presentato dal comune di Pompei per una strada di collegamento, via Roma-Civita Giuliana, qualora realizzato, sarebbe venuto a turbare notevolmente l'integrità di un territorio extraurbano ricco di necropoli e antiche ville rustiche.

Nella riunione congiunta (Ministero per i beni culturali e ambientali - comune di Pompei) svoltasi presso il competente ufficio centrale l'11 febbraio 1987, per l'esame delle proposte presentate dal comune, il sindaco di Pompei si impegnò a ritirare il progetto per sostituirlo con proposte fattive, nell'ambito della pianificazione paesistica di cui alla citata legge n. 431, tenuto conto delle osservazioni ed indicazioni presentate dal soprintendente ai beni archeologici di Pompei nonchè dagli ispettori centrali del Ministero. A tutt'oggi tale progetto non è stato prodotto.

Comunque in nessun caso il Ministero potrà approvare una strada che tagli o tocchi gli scavi.

Per quanto concerne i finanziamenti FIO per la costruzione della strada in argomento il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 29 marzo 1989, ha comunicato che il CIPE, nella seduta del 12 maggio 1988, non ha ammesso il relativo progetto al finanziamento FIO.

Infine si fa presente che indagini archeologiche, condotte nell'area meridionale (fondo demaniale «Pacifico»), hanno evidenziato notevoli resti, pertinenti alla via romana Pompei-Nuceria, alla necropoli romana ad essa connessa e alle antiche cave di lava, che si spingono all'interno di una zona di proprietà Pacifico-Arpaia.

Le predette presenze archeologiche nella proprietà privata sono state evidenziate da precedenti esplorazioni, pubblicate sulle notizie degli scavi di antichità degli anni 1886, 1958 e 1961.

Il compito che il Ministero per i beni culturali e ambientali si prefigge, in merito all'interno fondo cosiddetto «Pacifico» (zona meridionale), è quello di

integrare organicamente le aree del parco archeologico, ampliando ed estendendo le vecchie zone di scavo del fondo «Pacifico» con quelle della necropoli di «Porta Nocera» e del suo proseguimento verso est, nonchè verso l'area settentrionale, vincolata ai sensi della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (cosiddetta «legge Galasso»).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Ritenuta l'importanza delle testimonianze storiche ed archeologiche sia etrusche che romane, non solo terrestri ma anche subacquee, della provincia di Grosseto;

considerato che l'istituzione di una sovrintendenza ai beni ambientali e culturali dell'Etruria centrale è una richiesta, mai esaudita, ormai ventennale;

constatato che la mancanza di detta sovrintendenza favorisce soltanto il deperimento di importanti reperti e testimonianze storiche, quando non addirittura l'opera distruttiva dei clandestini e dei vandali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna ed urgente l'istituzione della sovrintendenza dell'Etruria centrale o come altrimenti esso intenda provvedere alla protezione del patrimonio storico e archeologico della provincia di Grosseto, alla possibilità di fruizione culturale e turistica da parte della popolazione, alla razionalizzazione, ancora incerta e limitata, degli interventi di ricerca.

(4-02973)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che il Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto ministeriale 11 marzo 1988 ha provveduto a rideterminare le circoscrizioni di alcune soprintendenze.

Su tale decreto la Corte dei conti, in data 27 aprile 1988, in sede di registrazione del provvedimento, ha rilevato, in sintesi, che con lo stesso vengono ad essere incrementate le soprintendenze previste dalle norme vigenti, violando la riserva di legge in materia di istituzione e organizzazione dei pubblici uffici (articolo 97 della Costituzione).

Alla luce delle argomentazioni addotte dal predetto organo di controllo, questo Ministero ritiene di non dover insistere nella riproposizione del provvedimento, riservandosi di affrontare il problema della eventuale istituzione di nuovi uffici in un quadro più ampio di riorganizzazione del Ministero, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 maggio 1989)

SANESI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Firenze ha deciso di accorpare le scuole di Torre e Massarella, entrambi frazioni del comune di Fucecchio (Firenze), con la conseguente chiusura della scuola di Massarella entro due anni;

che la legge n. 820 del 1970 prevede un presidio scolastico in un bacino di due chilometri di raggio, purchè vi siano almeno dieci allievi, e queste condizioni sono presenti;

che il provveditore agli studi di Firenze è intervenuto presso il comune di Fucecchio, in termini inaccettabili, affinchè togliesse la disponibilità della sede del consiglio di quartiere per le lezioni scolastiche private,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'applicazione della legge da parte del provveditore agli studi di Firenze sia corretta, dati i disagi, immotivati, che questo comportamento provoca, anche in considerazione di possibili futuri analoghi comportamenti.

(4-03104)

(28 marzo 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che nel quadro della graduale opera di razionalizzazione delle unità scolastiche con esiguo numero di allievi, l'ufficio scolastico provinciale di Firenze, in pieno accordo con le organizzazioni sindacali della scuola, ha disposto, nell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1988-89, l'unificazione delle scuole elementari di Massarella e Torre (secondo circolo di Fucecchio), fissando la pianta organica come segue:

una prima classe di 12 alunni (6 residenti a Massarella e 6 residenti a Torre);

una seconda classe di 15 alunni (costituita dalle due prime classi dell'anno scolastico 1987-88: 6 di Massarella e 9 di Torre);

una terza classe di 12 alunni (la seconda di Torre dell'anno scolastico 1987-88; a Massarella non vi erano alunni);

due quarte classi, rispettivamente di 13 alunni (la terza di Torre dell'anno scolastico 1987-88) e di 12 alunni (la terza di Massarella dell'anno scolastico 1987-88);

due quinte classi, rispettivamente di 11 alunni ciascuna (le due quarte dell'anno scolastico 1987-88 di Torre e Massarella).

Una delle due quarte e una delle due quinte classi continuano a funzionare nell'edificio di Massarella ad esaurimento in quanto classi terminali.

Si ritiene di dover precisare, inoltre, che tale assetto è stato più volte e per lungo tempo discusso ed ha avuto il parere favorevole di tutti gli organi collegiali interessati.

Quanto al ricorso proposto avverso la fusione delle scuole elementari esso è stato respinto nel merito, con ampia argomentazione, dal TAR della Toscana con sentenza n. 170/89 del 1° dicembre 1988-3 marzo 1989.

Per quanto riguarda, infine, l'intervento del provveditore agli studi di Firenze presso il comune di Fucecchio affinchè fosse tolta la disponibilità della sede del consiglio di quartiere per «lezioni private» si precisa che dagli accertamenti effettuati dal medesimo provveditore è emerso che presso detti locali funzionava una prima ed una seconda classe di scuola elementare rispettivamente con 6 allievi senza alcuna autorizzazione, peraltro mai richiesta.

Non esisteva, inoltre, alcuna certificazione della USL attestante l'idoneità ad uso scolastico dei locali.

Con provvedimento in data 9 febbraio 1989 il provveditore agli studi ha disposto la chiusura di detta scuola elementare privata.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(28 aprile 1989)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* - Premesso che da parte degli organi di informazione è stata diffusa la notizia che il noto «terrorista pentito» Paolo Aleandri, imputato di associazione sovversiva e di banda armata, nonchè reo confesso di una serie variegata di gravi reati che vanno dalla rapina all'omicidio, fino alla strage, per i quali reati egli viene giudicato dinanzi alla prima corte di assise di Roma (procedimento penale a carico di Addis Mauso più altri 148 imputati), insegna presso il liceo scientifico di Stato di Poggio Mirteto (Rieti), paese di cui egli è nativo, l'interrogante chiede di conoscere:

se la notizia risponda a verità;

in caso affermativo se i responsabili dei due Dicasteri interessati ne siano stati tempestivamente informati da chi di dovere, non dovendo sfuggire ad essi che l'Aleandri - definito da alcuni magistrati uno «studioso sereno e distaccato» - fu arrestato su delazione di un altro «pentito» nell'agosto del 1981, quando era studente presso la facoltà di fisica della università della Sapienza;

se i Ministri interrogati non reputino che la sola disponibilità alla «collaborazione» non costituisca un titolo per l'insegnamento, anche se l'Aleandri - sulla base di una particolarissima applicazione della legislazione premiale - aveva già ottenuto, dopo poco più di un anno di carcere, il beneficio degli arresti domiciliari e, quindi, l'accesso ad un regime di libertà non condizionata;

se e in base a quale normativa speciale o a quale intervento eccezionale sia stato consentito al suddetto Paolo Aleandri di adire all'insegnamento in un liceo di Stato;

se non ritengano che sia stata violata la legge che pur prevede per i pubblici dipendenti la sospensione dal servizio laddove questi si trovino *sub judice* e sino a quando non sia intervenuta sentenza assolutaria definitiva dell'autorità giudiziaria (risulta all'interrogante che ad un professore di ruolo - coimputato «non pentito» dell'Aleandri - da ben otto anni non viene corrisposto lo stipendio a causa della ricordata normativa);

se non intendano, pertanto, accertare le responsabilità delle autorità amministrative giudiziarie che hanno permesso ad un terrorista - non presunto ma confesso - di divenire educatore di giovani coscienze e per di più a spese del contribuente;

se e quali provvedimenti intendano, di conseguenza, adottare nei confronti di quanti - ai diversi livelli - hanno operato per infrangere e la legge dello Stato e la comune legge morale.

(4-02276)

(13 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata su delega del Ministero di grazia e giustizia, il quale con telex del 24 marzo 1989 ha fatto presente che la questione sollevata esula dalla propria competenza.

Al riguardo, sulla base degli elementi acquisiti, si informa che il professor Paolo Aleandri è attualmente in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Poggio Mirteto, sede staccata dell'istituto professionale «E. Vanoni» di Rieti, per supplenza dal 15 ottobre 1988 conferita dal preside dell'istituto.

Il medesimo ha avuto supplenze temporanee di elettronica negli anni scolastici 1975-1976, 1986-1987 e 1987-1988.

Dai certificati esistenti agli atti d'ufficio non risulta nè risultava che il docente interessato sia stato mai condannato o abbia avuto pendenze penali per le quali sia prevista la destituzione d'ufficio.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(28 aprile 1989)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi ha disposto la chiusura, a partire dal 31 dicembre 1988, degli uffici di collocamento di diversi comuni della provincia, in applicazione della legge n. 56 del 1987;

che il provvedimento è stato adottato nonostante i tre uffici circoscrizionali di Brindisi, Francavilla Fontana ed Ostuni non siano ancora nelle condizioni di assolvere al lavoro in precedenza svolto dai predetti uffici comunali di collocamento;

che non è stata data alcuna applicazione al parere della commissione regionale per l'impiego sulla necessità di creare, contemporaneamente alla chiusura, le sezioni decentrate e di recapito per il collocamento in tutti i comuni ove prima operavano le sezioni locali;

rilevato che i lavoratori, i sindacati, le forze politiche e gli enti locali interessati hanno immediatamente protestato contro il provvedimento di chiusura e che lunedì 2 gennaio 1989 è stato occupato simbolicamente l'ufficio provinciale del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare gravi disagi ai cittadini dei comuni citati.

Ritiene comunque necessaria la revoca del provvedimento di chiusura, che potrà essere adottato soltanto quando gli uffici circoscrizionali saranno nelle condizioni di assolvere alle nuove funzioni e nei singoli comuni saranno create le sezioni decentrate e di recapito.

(4-02676)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che nella provincia di Brindisi, a seguito dell'applicazione della nuova normativa, i servizi dell'impiego hanno trovato una adeguata sistemazione.

Infatti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, con proprio decreto e con decorrenza 10 gennaio 1989, ha istituito – ai sensi degli articoli

1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 – uffici di recapito periodico e sezioni decentrate nei comuni di San Pietro, San Pancrazio, Mesagne, Ceglie, Fasano e San Vito dei Normanni e, in data 1° febbraio 1989 – d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali – nei comuni di Villa Castelli, Cisternino e Erchie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

SPETIČ. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che alcune decine di migliaia di pratiche, concernenti cittadini jugoslavi, ex militari italiani nella Venezia Giulia ed in Istria, cedute in seguito al Trattato di pace del 1947, aventi diritto all'integrazione pensionistica al minimo, stanno intasando gli uffici della sezione rapporti internazionali dell'INPS di Udine, impedendo l'avvio a soluzione di altre pratiche riguardanti lavoratori emigrati all'estero, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere affinchè tale servizio sia potenziato con adeguato aumento di organici, anche in previsione del fatto che tale fenomeno non verrà a cessare per almeno un decennio.

(4-02989)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che l'INPS, al fine di potenziare il reparto convenzioni internazionali della propria sede regionale per il Friuli-Venezia Giulia – tenuto conto della presentazione alla stessa di migliaia di pratiche di pensione concernenti jugoslavi, ex militari italiani della Venezia Giulia ed Istria – ha previsto l'invio ad Udine, sede del reparto in parola, di un contingente di unità impiegatizie incaricate di collaborare negli speciali adempimenti.

L'intervento di cui sopra scaturisce, peraltro, da un contesto di iniziative poste in atto dall'istituto volte alla concretizzazione di un organico piano finalizzato alla normalizzazione dei settori preposti alle pensioni in regime di accordi e convenzioni internazionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(2 maggio 1989)

STRIK LIEVERS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la caserma «Cascino» di Salerno è in condizioni generali particolarmente insoddisfacenti (in riferimento allo stato degli immobili);

che le camerate risultano essere prive di riscaldamento e le coperte in dotazione ai militari assolutamente insufficienti;

che lo stato di manutenzione dei fabbricati è pessimo, con vetri rotti, finestre spaccate, servizi igienici in condizioni inaccettabili, con porte spaccate, sanitari fatiscenti, acqua dei bagni sempre fredda e comunque insufficiente;

che i militari sono costretti a rivolgersi all'esterno della caserma per soddisfare, a pagamento, bisogni primari, quali quello di farsi una doccia;

che le condizioni generali della cucina, della mensa ed anche dei cibi sono a un livello che difficilmente supererebbe la visita da parte dell'ufficio d'igiene,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per modificare la situazione denunciata e ripristinare condizioni civili all'interno della caserma.

(4-02796)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - La situazione generale della caserma «Cascino» di Salerno può considerarsi soddisfacente e viene costantemente seguita in tutte le sue componenti nonostante la vetustà delle strutture.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, oltre ai normali interventi di minuto mantenimento effettuati in passato (onere medio pari a 50 milioni l'anno), sono stati recentemente appaltati lavori per la ristrutturazione delle camerate e dei servizi igienici e il rifacimento dei pavimenti e degli infissi di una casermetta truppa.

Tali lavori avranno inizio a breve termine e comporteranno un onere complessivo di 850 milioni circa.

Sempre per il 1989 è inoltre in corso di progettazione il rifacimento della pavimentazione dei locali refettorio truppa con un onere di 250 milioni circa.

In merito alle condizioni di vita del personale, esse sono da ritenersi, complessivamente, soddisfacenti.

Circa l'assenza di riscaldamento nelle camerate - situazione, peraltro, comune a molte caserme nel Meridione - è da rilevare che nella stagione invernale a ciascun militare vengono distribuite di norma due coperte e che non sussistono remore di sorta alla ulteriore distribuzione di effetti letterecci, ove richiesti.

Per quanto riguarda l'erogazione di acqua calda e la disponibilità di docce, si rileva che nell'infrastruttura sono funzionanti 88 docce (ulteriori 24 *box* doccia sono attualmente in corso di realizzazione). Già da ora sussiste un rapporto docce - uomini di 1-15 che può essere considerato soddisfacente. Al riguardo, si precisa che gli impianti sono utilizzati secondo turni di compagnia e che, comunque, il personale può liberamente accedervi quotidianamente dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Infine, circa le condizioni igieniche del complesso cucina-refettorio, si osserva che la confezione dei pasti avviene in apposito locale dotato di attrezzature moderne e funzionali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e sotto la diretta sorveglianza del personale del nucleo controllo cucina composto da militari di truppa. Viene giornalmente effettuata una specifica ispezione a cura di un ufficiale medico mentre, periodicamente, i militari che operano nel settore vengono sottoposti a visita di controllo da parte del dirigente del servizio sanitario.

La disinfezione-disinfestazione di tutti i locali a cura di personale specializzato viene effettuata con frequenza mensile.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

TEDESCO TATÒ, SALVATO, RANALLI, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che le signore Stefania Fabbri e Antonietta D'Ascenzi hanno coraggiosamente denunciato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma il maresciallo Cosimo Riezzo, direttore delle cucine e delle mense dell'aeroporto militare di Vigna di Valle (Bracciano), accusandolo di persistenti molestie sessuali;

che il rifiuto opposto dalle donne è costato il licenziamento e la mancata riassunzione della signora Fabbri e la mancata assunzione della signora D'Ascenzi, ricattate dal predetto maresciallo;

che la vicenda, oltre all'indignazione delle donne interessate, offese nella loro dignità, ha suscitato sconcerto e malessere nell'ambiente di lavoro di Vigna di Valle e tra i cittadini della zona, sorpresi e scossi dall'intollerabile comportamento ricattatorio del sottufficiale, che reca disdoro alle Forze armate;

considerato che le organizzazioni sindacali hanno unitariamente e prontamente stigmatizzato l'accaduto, chiedendo l'allontanamento del maresciallo Riezzo dalle sue attuali funzioni;

espressa piena solidarietà alle due donne, così volgarmente insidiate, rivendicandone l'assunzione nell'organico della società che è titolare dell'appalto delle cucine e delle mense di Vigna di Valle;

riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di un gesto riparatore, in modo che risulti chiaramente che il Ministro della difesa condanna esemplarmente il comportamento del maresciallo Riezzo e, come Ministro della Repubblica, è schierato dalla parte della dignità delle donne, sottoposte ad ignobile ricatto,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo sulla squallida vicenda e, in particolare, sull'indecoroso ruolo del maresciallo Riezzo, il quale per raggiungere i suoi scopi si serviva della mediazione della capo-squadra del personale della mensa;

se intenda allontanare dal suo attuale incarico il maresciallo Riezzo, in ragione anche della incompatibilità ormai determinatasi tra lui e il personale che lavora a Vigna di Valle;

se non ritenga doveroso adoperarsi perchè le due donne siano prontamente riassorbite nel lavoro di cucina e di mensa.

(4-02675)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. – A seguito dell'episodio denunciato dalle signore Stefania Fabbri ed Antonietta D'Ascenzi circa presunti comportamenti illeciti posti in essere dal maresciallo Cosimo Riezzo, il comandante dell'aeroporto di Vigna di Valle ha immediatamente provveduto ad interessare la procura militare della Repubblica di Roma redigendo un rapporto informativo datato 15 novembre 1988; tale rapporto risulta essere stato, successivamente, inviato per competenza al pretore di Roma da parte della citata procura militare.

In relazione, poi, a denuncia sporta dalle predette signore alla procura della Repubblica di Roma, un ufficiale di polizia giudiziaria si è recato presso il comando aeroporto di Vigna di Valle, per svolgere accertamenti e acquisire eventuali testimonianze.

Allo stato, nei confronti del sottufficiale non sono stati adottati provvedimenti cautelativi in quanto non sono emersi elementi oggettivi tali da avallare i presunti illeciti denunciati.

Il maresciallo Riezzo ha sporto querela nei confronti delle signore Fabbri e D'Ascenzi.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(29 aprile 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di profondo malcontento diffuso tra i coltivatori e gli imprenditori olivicoli della Calabria a causa dell'ingiustificata mancata corresponsione del saldo del 15 per cento dell'integrazione al prezzo dell'olio per la campagna 1985-86 e per quella del 10 per cento spettante per l'annata 1986-87;

quali iniziative urgenti intenda promuovere, anche a livello comunitario, per ottenere la rapida liquidazione di un preciso diritto, al fine di venire incontro alle giuste attese delle categorie interessate, tenuto conto delle particolari difficoltà degli olivicoltori calabresi.

(4-02343)

(26 ottobre 1988)

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, ALBERTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che le associazioni dei produttori olivicoli della provincia di Catanzaro e dell'intera regione calabrese hanno proclamato lo stato di agitazione degli interessati per protestare contro:

a) il blocco in vigore, da diverso tempo, dell'aiuto alla produzione, accompagnato dalla lungaggine dei tempi di liquidazione e dal tetto produttivo con l'abbattimento automatico degli aiuti;

b) la riduzione, a quattro mesi di fine campagna, dello stoccaggio pubblico;

c) lo stato di incertezza per quanto riguarda la scadenza della legge n. 119 del 1987 relativa alle acque vegetali prodotte dalla molitura delle olive;

d) i continui rinvii nell'approvazione e nel finanziamento del piano olivicolo nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda predisporre per eliminare le cause dell'agitazione dei produttori olivicoli calabresi, tenuto conto che la coltivazione olivicola rappresenta la principale fonte economica del comparto agricolo meridionale.

(4-02485)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA (*). – Il decreto ministeriale 1° novembre 1986 ha autorizzato l'AIMA, per la campagna 1985-86, a corrispondere a favore dei produttori

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

associati il pagamento di una quota dell'85 per cento dell'acconto ad essi spettante nelle more del completamento delle operazioni di costituzione dello schedario olivicolo, necessario per l'effettuazione dei controlli previsti dalle norme comunitarie per l'erogazione del saldo.

Per il completamento di tali operazioni, gli olivicoltori, per il tramite delle proprie associazioni, hanno compilato i cosiddetti schedari aziendali che sono pervenuti all'AIMA con notevole ritardo rispetto ai tempi programmati. Le operazioni di verifica di tali documenti sono state tuttavia ultimate e pertanto sono attualmente in corso le procedure per il pagamento del saldo a favore di tutti gli olivicoltori risultati in regola.

Le considerazioni sopra riportate valgono anche per la successiva campagna 1986-87 e pertanto in tempi brevi sarà possibile avviare le procedure di pagamento dei saldi delle domande relative a tale campagna.

Si fa presente, inoltre, che nel corso del 1988 sono state promosse numerose iniziative al fine di rimuovere diversi dei motivi che sono alla base dei ritardi nella liquidazione dei pagamenti lamentati.

In primo luogo occorre ricordare che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste emanato in data 11 maggio 1988 sono state emanate norme che hanno introdotto una nuova procedura per il pagamento dell'aiuto, a favore dei produttori non associati, la quale prevede, in armonia con le disposizioni comunitarie, il pieno utilizzo dei dati degli schedari computerizzati dell'AIMA nonchè quelli dello schedario olivicolo. Tale nuova procedura ha consentito l'erogazione dell'aiuto relativo alle campagne 1983-84, 1984-85 e 1985-86 in tempi ridottissimi.

La suddetta procedura con successivo decreto ministeriale del 18 ottobre 1988 è stata estesa alla campagna 1986-87 e successive e ben presto gli olivicoltori non associati potranno beneficiarne.

Per quanto concerne le normative, si segnala che, nell'ambito dell'applicazione degli stabilizzatori monetari (QMG), il Consiglio CEE, con Regolamento n. 892/88 ha stabilito che la determinazione della quantità di olio ammissibile all'aiuto deve essere effettuata al massimo entro il sesto mese successivo alla fine della campagna olivicola.

Per l'attuazione di tale norma potranno essere utilizzati i dati forniti dall'applicazione dello schedario informatizzato e, più in particolare, dello schedario olivicolo.

Sempre al fine di agevolare il conseguimento dell'aiuto da parte dei produttori si segnala, inoltre, che con il Regolamento n. 98/89 del 17 gennaio 1989 la Commissione CEE, preso atto delle possibilità dell'AIMA di avvalersi di un valido sistema di controllo meccanografico, ha notevolmente snellito le procedure relative alla determinazione dei quantitativi di olio ammissibili all'aiuto.

Relativamente, poi, al problema concernente il tetto produttivo con il conseguente abbattimento automatico degli aiuti, si precisa che l'istituzione, anche per l'olio di oliva, di una soglia di garanzia (o quota massima di produzione) fa parte dei nuovi indirizzi di politica economica comunitaria, assunti a livello dei vertici dei Capi di Stato e pertanto rientra tra le «norme» ormai acquisite e consolidate dell'attuale politica agricola comune.

È da rilevare, tuttavia, che nel settore dell'olio di oliva gli effetti derivanti dall'applicazione del sistema delle quote garantite sono attenuati in modo significativo, oltre che dall'esclusione da tale meccanismo dei piccoli

produttori (fino a 300 chilogrammi di olio) anche dalla possibilità di riportare, sulla quota massima garantita applicabile per la campagna successiva, la differenza tra la quantità garantita di prodotto e quella, di livello più basso, effettivamente ottenuta nella campagna in riferimento.

L'adozione di quest'ultima misura, che consente di aumentare annualmente la quantità massima garantita ogni qual volta si verifica, per l'effetto dell'alternanza produttiva tipica dell'olivo, una produzione comunitaria inferiore a quella della soglia fissata, costituisce un apprezzabile risultato dovuto all'iniziativa italiana, a tutela di una produzione particolarmente importante sia sotto il profilo economico che sociale.

Anche la riduzione del periodo utile per lo stoccaggio pubblico rientra tra le misure di contenimento della spesa comunitaria ed è stata adottata a livello generale dal Consiglio dei ministri della CEE, in linea con i nuovi indirizzi della politica agricola comune. Anche questa disposizione comunitaria restrittiva trova tuttavia compensazione nella istituzione di aiuti allo stoccaggio privato, di cui i produttori comunitari si sono già avvalsi nella campagna appena decorsa.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di un piano olivicolo, si fa presente che nello scorso mese di novembre il Ministero ha predisposto e diramato alle regioni ed agli organismi professionali un piano nazionale per l'olivicoltura, il cui obiettivo centrale è il recupero della competitività del sistema «olio di oliva» nelle sue diverse fasi.

Esso consiste, in sostanza, nella valorizzazione dell'olivicoltura, vista sia nei confronti del mercato che della funzione ambientale che essa svolge.

Si prevede la realizzazione di tale obiettivo principale attraverso il perseguimento di obiettivi specifici, quali la razionalizzazione delle strutture, la riduzione dei costi, la realizzazione di una politica di qualità, la concentrazione dell'offerta e la valorizzazione del prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(18 aprile 1989)

VISIBELLI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che a Trani (Bari) la sezione dell'Archivio di Stato e l'Archivio notarile distrettuale occupano palazzo Valenzano (1762), già sede della Sacra regia udienza;

evidenziato che l'antico palazzo, situato vicino alla famosa Cattedrale di Trani, in pieno centro storico e in posizione incantevole, ha problemi statici determinati dall'enorme massa di carte in esso contenute;

rilevato che ormai l'immobile è insufficiente a contenere i numerosi documenti che ivi vengono depositati e che, comunque, per tale funzione non è indispensabile occupare l'antico e storico immobile sopra descritto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda operare per una migliore e più ampia sistemazione degli archivi suindicati, sì da permettere una utilizzazione migliore e culturale (ad esempio museo, sede di mostre, eccetera) di uno storico immobile, invero attualmente utilizzato a deposito.
(4-02574)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Il palazzo Valenzano, sede dell'archivio notarile e della sezione dell'Archivio di Stato di Trani, venne costruito nel 1762 da Andrea Valenzano. Già nel 1813 parte dell'immobile venne destinata, da Gioacchino Murat, ad archivio notarile. Successivamente, con rescritto del 5 gennaio 1856, n. 2793, venne concessa all'archivio notarile la porzione di fabbricato in cui attualmente esso ha sede, acquistata poi con atto 26 gennaio 1891. L'immobile, quindi, è stato sempre sede dell'archivio notarile ed è di proprietà, in parte, dell'amministrazione degli archivi notarili, la quale ha un proprio patrimonio ed una gestione separata da quella generale dello Stato.

Le proprietà immobiliari di tale amministrazione devono essere destinate, per espresso disposto di legge, ai compiti istituzionali e quindi alla conservazione del patrimonio documentario notarile. Non possono, pertanto, essere adibiti ad altri usi.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(8 maggio 1989)